

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

194^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 1977

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CARRARO,
indi del vice presidente CATELLANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

« Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria » (894);

« Norme per la determinazione del reddito imponibile delle imprese industriali e artigiane tassabili in base al bilancio, ai fini dell'imposta sulle persone giuridiche » (211-bis) (Stralcio dell'articolo 16 dal disegno di legge n. 211 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 17 dicembre 1976);

Rinvio in Commissione dell'articolo 7 del disegno di legge n. 894:

PRESIDENTE	Pag. 8362
ALETTI (DC)	8361
ANDERLINI (Sin. Ind.)	8335
GIACALONE (PCI)	8340
* GRASSINI (DC)	8362
LI VIGNI (PCI)	8366, 8371
LUZZATO CARPI (PSI)	8361 e <i>passim</i>
NENCIONI (DN-CD)	8364
* PANDOLFI, ministro delle finanze	8355 e <i>passim</i>
VISENTINI (PRI), relatore	8348 e <i>passim</i>

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente CARRARO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

V I G N O L O , segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 20 ottobre.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria » (894); « Norme per la determinazione del reddito imponibile delle imprese industriali e artigiane tassabili in base al bilancio, ai fini dell'imposta sulle persone giuridiche » (211-bis) (Stralcio dell'articolo 16 dal disegno di legge n. 211 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 17 dicembre 1976).

Rinvio in Commissione dell'articolo 7 del disegno di legge n. 894

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria » e: « Norme per la determinazione del reddito imponibile delle imprese industriali e artigiane tassabili in base al bilancio, ai fini dell'impo-

sta sulle persone giuridiche », stralcio dell'articolo 16 dal disegno di legge n. 211 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 17 dicembre 1976.

È iscritto a parlare il senatore Anderlini. Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, poche parole per recare il contributo del Gruppo della sinistra indipendente al dibattito assai interessante che si è svolto in quest'Aula a proposito del disegno di legge n. 894 presentato dal ministro Pandolfi.

La discussione è stata in Commissione serena e tale è rimasta — possiamo ben dirlo — anche in Aula.

Su un punto importante della legge l'insieme delle forze politiche mi pare che sia sostanzialmente concorde: la necessità, cioè, di eliminare dal nostro sistema la doppia imposizione attualmente vigente sugli utili azionari. Questa eliminazione corrisponde, come è noto, ad una direttiva della CEE e allinea il nostro paese sulle posizioni tenute dagli altri paesi della Comunità.

È pur vero che non in tutto il mondo la doppia imposizione è stata di fatto eliminata; lo stesso relatore, il collega Visentini che conosce molto bene questo tipo di problematica, ha messo in evidenza come, ad esempio, in un'economia quale quella degli Stati Uniti d'America permanga la doppia imposizione. La spiegazione che di questo fatto danno i teorici è la seguente: in una economia come quella americana le grandi società possono scaricare il peso della doppia imposizione sul consumatore, facendo lievitare di fatto il livello dei prezzi. In un tipo di società fortemente concorrenziale, come quella nostra e quella dei paesi europei, lo scarico sui prezzi e sui consumatori non sarebbe possibile.

Comunque, considerato che i nostri *partners* europei, con i quali siamo in competizione, hanno tutti eliminato la doppia imposizione, a noi pare corretto che si proceda in questa direzione anche in Italia.

Debbo dire che il metodo scelto per eliminare la doppia imposizione, cioè il credito d'imposta, tutto sommato ci trova consenzienti proprio perchè non intacca il principio che sta alla base del nostro sistema fiscale tendente a ricondurre tutti gli introiti delle persone fisiche nell'ambito della IRPEF, principio dal quale non si può derogare a meno che non si voglia intaccare quanto stabilito solennemente dalla nostra Carta costituzionale e cioè la progressività delle imposte.

Ma il disegno presentato dal ministro Pandolfi conteneva, oltre agli articoli riferentisi alla abolizione della doppia imposizione, anche una serie di altre norme sulle quali — è inutile che lo nasconda — il Gruppo della sinistra indipendente ha sollevato perplessità e critiche anche di fondo.

Le nostre critiche sono state particolarmente vibrante per ciò che si riferisce all'articolo 7 del testo di legge governativo, il quale — come è noto — prevede un abbuono d'imposta per coloro che acquisteranno nei prossimi tre anni azioni di nuova emissione per un totale non superiore ai 20 milioni (2 milioni annui di abbuono di imposta per i prossimi tre anni). È sembrato a noi che questa norma, che pure vuole venire incontro ad una esigenza reale (quella della rianimazione del mercato azionario), puntasse sostanzialmente alla erosione di una delle basi del rinnovato sistema fiscale italiano e che la storia dei 2 milioni di abbuono d'imposta, messa in mano ai nostri fiscalisti molto esperti nel trovare le soluzioni più adatte per il contribuente, finisse (soprattutto se questa norma fosse applicata anche alle azioni delle società non quotate in borsa) con l'aprire varchi molto pericolosi, tali, signor Ministro, da rimettere in discussione, perlomeno in parte, le basi stesse della riforma che lei ha difeso ed applicato in questi anni (gliene diamo volentieri atto) con molta tenacia e con rilevanti risultati.

Come è noto, alcuni studiosi nostri amici hanno anche elaborato una tabella, per la verità contestata dal senatore Visentini (ma per molti di noi e per molti degli studiosi che l'hanno compilata le cifre in essa contenute restano pienamente valide), dalla quale si deduce che la convenienza alla distribuzione di utili e alla successiva sottoscrizione di azioni in presenza del credito d'imposta del 33 per cento, di un'IRPEF mediamente calcolata intorno al 30 per cento e della detrazione d'imposta sulla base dell'articolo 7 scontata con un tasso annuo del 10 per cento, desse come risultato il fatto che su una emissione di utili netti di 100 lire restasse un vantaggio di fatto per il contribuente di 17 lire. Quali marchingegni, quali trovate possano escogitare i nostri fiscalisti su questa situazione che di fatto si verrebbe a creare, è facile immaginare. Anche questo rappresenterebbe, quindi, un pericoloso tentativo di erodere la base del nostro sistema fiscale che lei, signor Ministro, ha tanto fermamente e chiaramente voluto mantenere ferma nel corso di questi anni; e che proprio in nome di questa sua fermezza e chiarezza di prospettiva ha poi raggiunto quei risultati che concordemente valutiamo positivamente.

Debbo dire (dato che ci sono e visto che la polemica poi si è accesa nel paese piuttosto largamente) che io considero saggia e giusta la decisione che fu presa dall'allora ministro delle finanze Visentini a proposito dell'Italsiel; così come considero sagge e giuste le decisioni che i successivi ministri delle finanze del nostro paese hanno preso in materia di anagrafe tributaria. Non possiamo evidentemente sostituirci alla magistratura, nè vogliamo farlo, ma siamo qui a dare atto e testimonianza al collega Visentini, al collega Pandolfi e al collega Stamatì di essere uomini che godono pienamente — malgrado quello che la stampa ha scritto e qualche giudice ha fatto — della nostra stima e della nostra considerazione.

Anzi, a voler valutare le cose da un certo punto di vista politico generale, si potrebbe arrivare anche alla conclusione che non di una azione personale contro Visentini, Pandolfi e Stamatì si tratta, ma pro-

tabilmente di un siluro contro l'anagrafe tributaria come tale. Siluri dai quali tutti dobbiamo guardarci con il massimo di circospezione perchè è chiaro che mano a mano che il sistema fiscale in Italia va diventando una cosa seria (e in questi anni certamente abbiamo fatto dei passi avanti), più violente saranno le reazioni dei ceti, degli strati sociali, delle persone fisiche o giuridiche offese dalla funzione progressiva — giustamente progressiva — del sistema fiscale e quindi più virulenti gli attacchi che saranno fatti contro gli uomini chiamati alla responsabilità di questa politica e contro gli istituti e le strutture organizzative che questa politica metteranno in atto. Non a caso, del resto, nei grandi paesi dell'Occidente dove vigono sistemi fiscali molto rigorosi (penso per esempio agli Stati Uniti d'America) i grandi cervelli elettronici e gli apparati che li contengono, che realizzano poi le politiche fiscali decise dalle varie amministrazioni, sono presidiati militarmente come forse nessun'altra cosa. Io ho fatto qualche anno fa una visita in America, mi sono recato a visitare basi militari americane e Martinsborough, la città dove ha sede il cervello elettronico più importante del fisco americano. Ho trovato che nelle basi militari si entrava dopo due perquisizioni, a Martinsborough si era sottoposti a tre perquisizioni; il che mi pare serio. Dobbiamo tener presente anche noi l'opportunità di difendere fino in fondo, con i mezzi che ci sono consentiti, questa linea.

Mi ha fatto piacere poter cogliere questa occasione — anche se, signor Presidente, forse sono andato un po' al di là dei limiti segnati dal nostro dibattito — perchè era opportuno che qualcuno in quest'Aula, in giornate come queste, dicesse cose del tipo di quelle che mi sono permesso di dire.

Per tornare adesso al disegno di legge, noi riteniamo che l'esigenza che sta al fondo dell'articolo 7 (la rianimazione del mercato azionario, la possibilità di convogliare capitale di rischio verso le imprese) sia sostanzialmente corretta, anche se riteniamo che il modo escogitato nell'articolo 7 sia tale da non risolvere il problema, perchè non è con questi incentivi che andiamo a riani-

mare sul serio il nostro mercato azionario, e contemporaneamente l'articolo 7 rappresenta una pericolosa erosione del nostro sistema fiscale. Allora ci si potrebbe dire: se volete l'abolizione dell'articolo 7 (l'abbiamo chiesta con un emendamento che è rimasto di fatto sospeso e sul quale probabilmente dovremo discutere nel corso delle prossime sedute), la legge elimina solo la doppia imposizione, ma non affronta l'altro problema. In realtà l'altro problema a nostro avviso non può essere affrontato dal solo articolo 7. Qui siamo in presenza di una situazione molto complessa a fronte della quale bisogna assumere responsabilità ben precise, fare un'analisi reale della situazione, così com'è, per poi prendere delle decisioni che non possono essere solamente quelle contenute nell'attuale formulazione dell'articolo 7 e, se mi si consente, nemmeno quelle che sono venute fuori dagli emendamenti, pur interessanti, che all'articolo 7 sono stati presentati da parte dei colleghi Andreatta e Visentini.

In realtà — e lo diceva molto correttamente, mi pare, il collega Aletti nel dibattito in Commissione — noi ci troviamo in una situazione assai anomala rispetto a quella esistente nei paesi di capitalismo maturo.

In quei paesi — e si può prendere a punto di riferimento l'economia degli Stati Uniti d'America — cosa succede? Che le imprese sono punto di accumulazione del sistema: hanno utili, li distribuiscono in parte, in parte li reinvestono. Lo Stato è pure esso in molti casi soggetto di accumulazione, ricava dalle imposte e da altri cespiti più di quanto non spenda per le spese correnti e il suo bilancio è in pareggio o giù di lì e quello che spende per investimenti è il frutto di una accumulazione, diciamo così, pubblica. Le famiglie, in un paese come gli Stati Uniti d'America, non sono centro di accumulazione o lo sono in misura assai minore che non nel nostro paese, anzi la tendenza fino a qualche tempo fa nelle famiglie americane era quella di indebitarsi presso le banche col sistema delle vendite a rate. In Italia invece capitano cose del tutto diverse. Le imprese, nella loro maggioranza, mi guardo bene dal dire nella lo-

ro totalità, non sono purtroppo più centro di accumulazione; salvo le 4, 5 imprese grosse che conosciamo ed una fascia considerevole di imprese medie, le altre sono in condizione da non poter essere considerate certamente centri di accumulazione, anzi, secondo alcuni, sono centro di sperpero, continuano a spendere danaro pubblico ripercorrendo vie conosciute nella vicenda storica del nostro paese come i lavori a regia, le spese fatte tanto per farle, tanto per rianimare, si disse allora e si continua a dire oggi, la domanda interna. Le imprese dunque non assolvono più questa funzione, nè si può dire che la funzione di accumulazione, in un paese come il nostro, assolva lo Stato. Lo Stato ha un bilancio con *deficit* pesantissimi; quest'anno tocchiamo i 19.000 miliardi sulla carta, saranno probabilmente di più se andassimo a fare un esame del *deficit* dello Stato allargato o allargatissimo, come qualcuno comincia oggi a dire; e lo Stato sottrae per i suoi fabbisogni, in gran parte per mantenere la macchina burocratica che ha a sua disposizione e sulla cui funzionalità o disfunzionalità mi pare che il giudizio sia pressochè unanime, somme ingenti. Chi è che risparmia, che è centro di accumulazione nel nostro sistema? Risparmiano le famiglie, forse per il retaggio che hanno dietro le spalle, i secoli di povertà, di miseria che abbiamo drammaticamente attraversato o anche per altre contingenze come l'essersi avvicinati solo in questi ultimi decenni al sistema bancario. Prima le famiglie che risparmiavano qualcosa mantenevano i quattrini sotto il materasso, poi hanno imparato a « metterli alla posta », adesso la maggioranza di loro varca le soglie delle banche e accende conti correnti bancari. Sappiamo che il totale dei depositi nel sistema bancario — lo ricordava con precisione il collega Aletti nella seduta cui ho fatto cenno prima — assomma a 130.000 miliardi; 16.000 miliardi sono i depositi postali, circa 30.000 miliardi i buoni ordinari del tesoro, 82.000 miliardi di obbligazioni e 21.000 miliardi sono il capitale di rischio delle aziende quotate in borsa.

Come vedete, la situazione è veramente anomala ed io sono convinto che bisogna

fare qualche cosa per spostare i termini di questa questione e bisogna farlo certo con cautela e progressivamente perchè sono meccanismi assai delicati. Guai a noi se con una mossa imprevista o imprevedente andassimo a smontare quel meccanismo delicato, di ordine anche psicologico, che oggi convince le famiglie italiane a depositare i loro risparmi nel sistema bancario. Guai a noi se venisse meno questo che è l'unico polmone attraverso il quale in qualche modo, pur tra mille difficoltà, il nostro sistema complessivamente riesce ancora a respirare.

Tuttavia non possiamo non sottolineare che esiste un diverso trattamento tra i capitali mobiliari, tale da sospingere a creare una situazione anomala come quella che ho descritto. È noto infatti che i depositi bancari godono dell'anonimato — ed è un fatto piuttosto significativo in un paese che va realizzando il sistema fiscale di cui parlavamo — e hanno un gravame pari, se non vado errato, al 16 per cento. I buoni del tesoro godono dell'anonimato e pagano come imposta lire zero. Non a caso negli ultimi tempi c'è stata la corsa all'acquisto di alcuni buoni del tesoro che avevano tassi di rendimento particolarmente alti. Probabilmente l'istituto di emissione avrà emesso quei buoni a quel livello di rendimento proprio perchè aveva bisogno urgente di capitali liquidi per far fronte a certe esigenze del bilancio dello Stato, ma è certo che un fatto di questo genere ha creato un'ulteriore grave distorsione nel nostro mercato finanziario.

Lo stesso per quanto riguarda le obbligazioni: ce ne sono alcune che non pagano imposte mentre altre arrivano ad un'imposta del 20 per cento. I capitali di rischio invece erano finora sottoposti a una doppia tassazione: con i primi articoli di questa legge, sui quali siamo d'accordo, avranno una sola tassazione. Non sono nascosti nell'anonimato, ma entrano a far parte della dichiarazione dei redditi.

È chiaro che esiste una disparità di trattamento piuttosto grave. Personalmente non sono un monetarista di quelli che credono che i fenomeni monetari siano essi l'elemen-

to decisivo della vita o del decadimento di determinati sistemi produttivi. Penso il contrario e cioè che sia la sostanza, la base strutturale di un sistema produttivo che poi si riflette nei fenomeni cosiddetti monetari.

Viene, a questo punto, fuori il tema della ristrutturazione finanziaria delle imprese. È con questo termine infatti che ormai da qualche mese si affrontano problemi di questo tipo: il collega Visentini ha avuto occasione di farci conoscere molto chiaramente e autorevolmente la sua opinione in materia in un articolo riportato da uno dei nostri maggiori quotidiani. Io so che all'interno del Governo e presso la Banca d'Italia si stanno discutendo varie iniziative e sono circolati anche dei progetti sulla ristrutturazione finanziaria delle imprese; ma vorrei che innanzitutto cercassimo di capire che cosa è la ristrutturazione finanziaria di per se stessa, se siamo d'accordo o no nell'indicare l'ambito nel quale si colloca questo tipo di problematica. Che cos'è? È una crisi dei rapporti tra sistema bancario e imprese? È questo? È solo questo? Oppure, come qualcuno dice, è anche questo? Secondo altri, la ristrutturazione finanziaria delle imprese è una serie di casi macroscopici (taluni meno evidenti) di dissesto finanziario di imprese per lo più pubbliche o semipubbliche — capite benissimo a chi voglio alludere — che bisogna in qualche modo risanare, ricapitalizzare con i tanti mezzi, i tanti canali attraverso i quali la ricapitalizzazione è possibile. Dobbiamo andare alla creazione di nuovi istituti che si collochino tra l'attuale sistema bancario e le imprese o dobbiamo pensare a un diverso rapporto tra l'attuale sistema bancario e le imprese?

Nascono questioni di questo tipo e solo in una visione più generale che comporti l'esame attento di tutti gli elementi del nostro sistema produttivo si può effettivamente tentare di trovare delle soluzioni adeguate. Nell'ambito di questa azione da promuovere sta certamente una tendenza alla equiparazione del trattamento dei redditi mobiliari: è una frase che è scritta nell'accordo tra i sei partiti — l'ho ripetuta quasi testualmente — e che è scritta anche in un ordine del giorno che abbiamo approvato

in Commissione su proposta del collega Andreotta e che ha trovato unanimità di consensi. È positivo che il nostro paese con un consenso così vasto di forze politiche cominci a sospingere la situazione verso traguardi di questo genere.

Mi rendo conto che il problema è assai delicato perché questi sono meccanismi che non bisogna smontare se non è pronto il pezzo da sostituire, in quanto si corre il rischio di far crollare l'intero sistema; tuttavia un'azione in questo senso è necessario portarla avanti. Ragione di più, onorevole Ministro, per dire che la sostanza dell'articolo 7, sia pure con le sue appendici degli emendamenti presentati in Commissione, può essere stralciata da questo disegno di legge ed esaminata nell'ambito di una discussione generale per decidere su quello che abbiamo voluto chiamare il problema della ristrutturazione finanziaria delle imprese che, a mio giudizio, comporta un'analisi ed una serie di prese di posizione relative ad un arco di problemi molto vasti come la collocazione del sistema bancario (quale ruolo esso può avere in una situazione come la nostra) e la collocazione del sistema delle imprese. Ciò comporta anche problemi di rapporti con i sindacati nell'interno delle imprese, problemi di redditività dell'impresa stessa, una revisione del sistema delle partecipazioni statali e del loro ruolo eccetera.

Dobbiamo anche tener presente che i due rami del Parlamento hanno approvato — ed io mi auguro che diventi il più rapidamente operante — una legge sulla ristrutturazione e riconversione industriale che comporta un onere di spesa e quindi una erogazione da parte dello Stato di somme rilevanti, perché, se non vado errato, si tratta di 4.000 miliardi circa, sia pure distribuiti in un arco notevole di tempo.

Perciò anche da questo punto di vista si arriva alla conclusione che è opportuno fare a meno di questo articolo 7, almeno per ora, per poterne discutere, tenendo conto delle proposte venute fuori in Commissione, di altre che sono in circolazione, di linee di elaborazione che sono correnti oggi all'interno del Governo e dell'istituto di emis-

sione, nella sede più appropriata. Ci auguriamo che ciò avvenga il più rapidamente possibile e siamo pronti ad assumerci anche su questa materia le nostre responsabilità. Se l'articolo 7 venisse, come noi chiediamo, rinviato a questo nuovo appuntamento che ci stiamo praticamente dando, se si trovasse il modo di risolvere altre due o tre questioni rimaste in sospeso nella Commissione, come quella relativa alla cooperazione e quella relativa ai patrimoni delle parrocchie per l'INVIM...

G I A C A L O N E . Allora si è convertito!

A N D E R L I N I . Io sono un anticlericale per natura, ma quando discuto di problemi finanziari riconosco che questi esistono anche per parrocchie e quindi perchè non discuterli? Non ho difficoltà perciò a riconoscere la necessità di trovare soluzioni a problemi di questo genere.

Per ciò che riguarda la cedolare secca abbiamo raggiunto in Commissione una soluzione che mi sembra corretta, ovvero l'abolizione della cedolare dal 1° gennaio 1979. Giustamente quando vengono fuori argomenti tecnici bisogna esaminarli con una certa obiettività e, siccome secondo il Ministro la abolizione immediata avrebbe creato dei problemi per l'amministrazione fiscale, la decisione di far decorrere l'abolizione della cedolare secca dal 1° gennaio 1979 costituisce un modo per dare all'amministrazione il tempo necessario per attrezzarsi adeguatamente e non appare, come invece sarebbe apparsa, una dilazione più lunga nell'entrata in vigore di questa norma, un *escamotage* per rinviare il problema e per stabilire magari un'altra proroga nel corso del 1978. Il termine ci pare corretto e lo abbiamo accettato a grande maggioranza in Commissione. L'aver conseguito questo obiettivo ci pare giusto e serio ed è questo un altro modo per ricondurre sotto l'azione della IRPEF, e quindi delle imposte progressive personali sui redditi, la totalità dei redditi azionari. Non si sarebbe capito il mantenimento della cedolare secca, per le ragioni che abbiamo largamente illustrato in Commissione e che non starò qui a ripetere.

Se dunque è possibile che nel corso delle prossime giornate si trovi un accordo sui punti che sono rimasti in sospeso, considerato che sulle questioni che ritenevamo decisive, come appunto quella della cedolare e quella dell'articolo 7 e sulla stessa questione generale della tassazione dei redditi mobiliari, si sono raggiunti degli accordi, vuoi in sede di emendamenti, vuoi in sede di ordini del giorno, non ho difficoltà a dichiarare che il nostro Gruppo terrà un atteggiamento positivo nei confronti del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Giacalone. Ne ha facoltà.

G I A C A L O N E . Signor Presidente, onorevole Ministro delle finanze, onorevoli colleghi, l'obiettivo ambizioso di far affluire risparmio privato verso il capitale di rischio, che ha spinto il Governo a presentare il disegno di legge del quale stiamo discutendo, figura tra i punti di maggiore rilievo dell'accordo programmatico sottoscritto dai partiti democratici. Si è dato in questo modo l'avvio all'applicazione di quella parte dell'intesa che affronta il nodo della ristrutturazione finanziaria per ripristinare il ruolo delle imprese, la loro autonomia e per fare di esse concretamente, nell'ambito della programmazione, un « luogo di innovazione, di accumulazione e di razionale impiego delle risorse disponibili ». Quando parliamo di imprese, è ovvio che intendiamo riferirci non solo a quelle private, ma anche a quelle pubbliche e in particolare a quelle a partecipazione statale. Un avvio difficile, tormentato, se si presta ascolto alla varietà e alla discordanza delle voci che si levano nel dibattito in corso sul finanziamento delle imprese al quale il provvedimento al nostro esame deve essere ricondotto; un dibattito di grande momento, non limitato al nostro paese, che investe il funzionamento stesso del sistema capitalistico.

L'indebitamento delle imprese, in particolare di quelle più grandi, che in Italia ha raggiunto ormai dimensioni insostenibili, riguarda di fatto tutte le economie capitalistiche: a fronte dei volumi di investimenti

richiesti dalle imprese, si appalesano oggi insufficienti sia l'autofinanziamento che lo afflusso di risparmio sotto forma di capitale di rischio. In questo quadro, reso ancora più complesso dalla maggiore incidenza del valore della forza-lavoro, l'indebitamento diviene inevitabile.

Questo non significa però che l'aumento del valore della forza-lavoro comporti automaticamente la riduzione delle risorse destinate al finanziamento delle imprese; il risparmio dei lavoratori, il risparmio delle famiglie attraverso il meccanismo della intermediazione finanziaria perviene alle imprese stesse per essere trasformato in investimento. Da qui il potere enorme che viene sempre più assumendo il capitale finanziario nei confronti di quello industriale; da qui i contrasti sempre più aperti tra banche e industrie, resi più stridenti dagli effetti della situazione economica.

Quello che si viene a determinare così è un meccanismo — mi si permetta di dirlo — quasi perverso: inflazione, aumento del tasso di interesse, aumento degli oneri finanziari, scoraggiamento del risparmio azionario al quale i risparmiatori preferiscono il più remunerativo reddito del deposito bancario, del deposito postale e delle obbligazioni statali.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Si tratta ora di trovare adeguati rimedi al fine di indirizzare i risparmiatori verso le imprese sia direttamente come capitale di rischio sia indirettamente attraverso l'alleggerimento della situazione delle imprese economicamente sane.

Al momento della sottoscrizione dell'intesa programmatica tra i sei partiti democratici, noi comunisti abbiamo dichiarato di essere pronti a cercare soluzioni idonee per questi problemi, riservandoci però di esaminare le diverse proposte avanzate per migliorare da un lato il rapporto tra indebitamento e capitale proprio delle imprese e per facilitare dall'altro gli aumenti di capitale per conseguire un maggiore equilibrio.

Punto per noi essenziale — è stato ribadito la scorsa settimana dalla tribuna del

comitato centrale del nostro partito — è quello della chiarezza e del controllo da realizzare nell'interesse della collettività.

Occorre fare chiarezza e riportare correttezza nei comportamenti del sistema bancario e nei rapporti tra istituti di credito di varia natura e imprese industriali.

A nostro avviso, occorre legare qualsiasi intervento dello Stato a sostegno delle esigenze di funzionamento delle imprese a precisi elementi di controllo pubblico e di programmazione da ricondurre nel quadro di una direzione unitaria della politica industriale. Ben sappiamo che su questi punti, che suonano conferma della richiesta di una linea di politica economica che affida alla direzione pubblica democratica il processo di sviluppo della nostra economia, esistono diffidenze, perplessità, ostilità. Ma siamo profondamente convinti che essa è l'unica possibile se si vuole che le risorse del paese vengano utilizzate per la ripresa dello sviluppo delle forze produttive.

Siamo quindi disponibili al confronto e, se occorre, anche allo scontro attorno ad uno dei problemi più importanti, quello della ristrutturazione finanziaria delle imprese, che rappresenta oggi una delle questioni più notevoli della nostra economia se si vuole avviare, non a parole, a soluzione i grandi e attuali problemi nazionali quali quello dell'occupazione (in particolare quella giovanile) e quello del Mezzogiorno.

E con questi propositi che ci siamo confrontati e intendiamo confrontarci con il Governo e con le altre forze politiche in Commissione prima ed in Aula ora sul disegno di legge con cui si intende modificare, correggendo molti errori del passato, tutto un intero segmento del nostro sistema tributario, le cui distorsioni hanno giocato la loro parte nel determinare il disordine oggi esistente e nella finanza pubblica e in quella privata.

La tassazione dei redditi azionari e più in generale dei redditi di tutte le attività finanziarie e monetarie costituisce nel nostro paese, come qui è stato ribadito, uno dei punti più controversi della politica tributaria che in questo campo è andata avanti attraverso incertezze e ambiguità, facen-

do un ricorso senza dubbio eccessivo a cambiamenti di legislazione.

Nemmeno la riforma tributaria, entrata in vigore nel 1974, è servita a frenare lo stillicidio dei provvedimenti al punto che in meno di tre anni abbiamo avuto tre modifiche di normativa senza pervenire a soluzioni soddisfacenti. Quello che ci sta dinanzi è quindi il quarto provvedimento nella materia che stiamo esaminando dopo la riforma. Ad esso noi comunisti ci guardiamo bene dal conferire poteri taumaturgici. Nessuno può infatti dubitare che l'efficacia dei provvedimenti tributari rispetto agli obiettivi dichiarati di favorire l'afflusso di risparmio in direzione del capitale di rischio dipenderà essenzialmente dalla capacità della politica economica e di coloro che sono preposti alle direzioni delle imprese (private e pubbliche) di risanare gli squilibri strutturali tra costi e ricavi e di determinare la ripresa del processo di accumulazione.

Analogamente non ci sentiamo di prevedere che, una volta approvata la modifica del trattamento tributario dei dividendi azionari, il risparmio, soprattutto quello dei lavoratori e delle famiglie, affluirà copiosamente verso la borsa.

Certo, a nessuno sono sfuggite l'irrequietezza e — diciamolo pure — l'euforia della borsa in connessione con la presentazione del cosiddetto pacchetto Pandolfi. Ma, trascorse poche settimane di frenesia, tutto è tornato come prima. Basta dare un'occhiata agli indici azionari registrati attorno a ferragosto e a quelli registrati nel mese di ottobre per vedere che sono stati perduti tutti o quasi tutti i miglioramenti avutisi in settembre dopo l'annuncio delle misure di rilancio.

Che cosa è accaduto? La risposta possiamo trovarla ricorrendo ad una fonte, per così dire, non sospetta. Sul quotidiano *confindustriale* « 24 Ore », nella rubrica settimanale dedicata alla borsa domenica scorsa si leggeva: « La possibilità di ricondurre il risparmio all'investimento azionario appare vanificata. Del resto il risparmio è entrato poco o nulla nei mesi scorsi; lo dimostrano gli smobilizzi effettuati, di marca più che altro speculativa, di quella specu-

lazione che, impegnatasi forse sul medio termine, si trova ora costretta a chiudere in gran fretta per non vedere erosi quei pochi margini che ancora rimangono rispetto alle basi di partenza ». Mi vi è di più: questa speculazione ha addirittura capovolto le posizioni approfittando della delibera 32 della Consob che, come è noto, prescriveva l'immediata consegna dei titoli venduti o in deposito al 90 per cento dei titoli medesimi.

La verità è che sono andate deluse le speranze suscitate ad agosto (si è trattato, forse, signor Ministro, del sogno di una notte di mezza estate) perchè in una borsa come la nostra, dove operano soltanto le banche, qualche gruppo che vuole controllare i titoli di ben determinate imprese e i patiti della speculazione, si era puntato su una certa possibilità di ripresa del mercato che non ha trovato seguito. Di qui i continui alleggerimenti delle posizioni che hanno fatto sì che gradatamente la quota ritornasse sui suoi passi.

La manovra speculativa, del resto, era stata ampiamente denunciata nella nostra Commissione finanze e tesoro dal collega senatore Li Vigni nel corso della discussione generale sul disegno di legge n. 894 e appunto per non continuare a dare alla speculazione la possibilità di fare il bello e il cattivo tempo nelle borse, per mettere in esse ordine, per dare fiducia al risparmiatore, noi comunisti ci siamo particolarmente impegnati nell'indagine conoscitiva sul funzionamento delle borse valori in Italia che ha visto la Commissione pervenire, attraverso un intenso e proficuo lavoro, a conclusioni unitarie.

Con la stessa attenzione e con lo stesso impegno affronteremo nei prossimi giorni la discussione del disegno di legge n. 893, presentato dal Governo per modificare ed integrare la legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente appunto il mercato mobiliare e il trattamento fiscale dei titoli azionari.

Ricondotto così alle sue effettive dimensioni, il provvedimento al nostro esame viene a rappresentare fundamentalmente, come ribadisce il senatore Visentini nella sua relazione, uno strumento di correzione di

alcuni errori legislativi compiuti nel passato ed anche nel passato molto recente.

È stata sollevata nella discussione in Commissione l'opportunità e l'utilità del ricorso al decreto-legge in considerazione della natura delle norme contenute nel provvedimento governativo. Però, se consideriamo le sostanziali divergenze di valutazione affiorate a livello delle forze politiche sui punti essenziali del provvedimento (e basterebbe qui tener presente il vasto dibattito che si sta svolgendo sulla stampa negli ultimi tre mesi, la cui eco è entrata anche nella nostra Aula, nel dibattito di ieri e di stamattina), saggia ci appare la decisione del Governo di presentare non un decreto ma un disegno di legge che ha permesso, attraverso un confronto ravvicinato in Commissione, di presentare in Aula un testo sul quale si è realizzata la più ampia convergenza, anche se rimangono ancora aperte questioni fondamentali sulle quali non è stato raggiunto l'accordo.

Questo non significa che noi comunisti ci rifiutiamo di considerare l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge al nostro esame; anzi ci siamo adoperati e continueremo ad adoperarci, per quanto riguarda la nostra parte politica, perchè esso sia sollecitamente approvato in questo e nell'altro ramo del Parlamento.

Ribadiamo però la nostra convinzione che le misure che andremo ad approvare potranno dispiegare pienamente la loro efficacia, nel quadro di sostanziali modifiche della politica economica del nostro paese, se saranno accompagnate da altre con cui si affrontino i nodi della ristrutturazione finanziaria delle imprese e del regolare funzionamento della borsa. Per quanto ci riguarda, il Gruppo comunista presenterà a giorni al Senato e alla Camera una proposta di legge per la riforma della Consob, allo scopo di assicurare maggiore organicità e capacità di controllo pubblico in borsa a tutela del risparmio, proposta questa da discutere unitamente al già citato disegno di legge n. 893 presentato dal ministro del tesoro Stammati.

Entrando ora nel merito del provvedimento, mi limiterò ad illustrare la posizione del Gruppo comunista sui punti essenziali,

su quelli che hanno visto realizzarsi la più ampia convergenza in Commissione e sugli altri attorno ai quali non è stato possibile raggiungere l'accordo e che saranno affrontati anche sulla base delle nuove proposte che il Governo si è riservato di presentare in Aula. A questo proposito, devo esprimere il vivo apprezzamento dei senatori comunisti per il modo chiaro ed obiettivo con il quale il collega Visentini è riuscito a riassumere nella sua relazione, con la competenza che tutti gli riconosciamo, il dibattito che si è svolto in Commissione.

La prima importante modifica dell'attuale disciplina approvata in Commissione riguarda l'introduzione del credito d'imposta sui dividendi. Con questa modifica viene posto termine alla condizione di sfavore in cui si trovano oggi le imprese societarie per effetto del doppio prelievo fiscale che grava — come si dice giustamente nella relazione che accompagna il disegno di legge — sulla medesima materia imponibile « tassata una prima volta in quanto utile della società ed una seconda volta in quanto dividendo, ossia reddito dell'azionista ». Con la riforma del 1974, che doveva qualificarsi essenzialmente per aver collocato l'imposta progressiva sul reddito delle persone fisiche al centro del sistema della tassazione diretta, venne disatteso, come ricorda il collega Visentini, il progetto di legge governativo che prevedeva la concessione ai percettori di dividendi di un credito d'imposta per il tributo pagato dalla società sugli utili prima della loro distribuzione. Il legislatore, cioè, confermò il sistema allora in vigore della doppia tassazione dei dividendi: IRPEG ed ILOR a carico della società, ed IRPEF a carico dell'azionista al posto delle imposte di ricchezza mobile, categoria B, societaria e complementare.

Va qui ricordato per inciso che non è facile fare un confronto tra la situazione anteriore al 1973 e quella successiva. Nella relazione del Governo si afferma che fino al 1973 il sistema impositivo allora vigente consentiva una attenuazione della doppia incidenza impositiva e si dice come l'Italia fosse tra i paesi che meglio riuscivano ad ovviare agli inconvenienti della doppia tas-

sazione dei dividendi. Qui vorremmo aggiungere che sempre alla stessa data sia i redditi delle azioni sia i redditi di tutti gli altri titoli, inclusi quello dello Stato e dei depositi, erano soggetti all'imposta personale e progressiva, per la precisione all'imposta complementare sul reddito complessivo e all'imposta di famiglia. Accadeva però che gli uffici fiscali non erano in condizioni di accertare l'identità dei percettori dei redditi distribuiti sui titoli al portatore e degli interessi sui depositi, coperti allora, come del resto ancora oggi, dal segreto bancario, con quale risultato si può immaginare: generale evasione delle imposte personali ed anche di quelle successorie. In questo modo i titolari di grandi patrimoni, tenuti di regola in forma azionaria, sfuggivano alle imposte progressive mentre gli stessi aumenti del valore delle azioni andavano sostanzialmente esenti da ogni forma di imposizione reale e personale.

A questa situazione caratteristica degli anni '50, dopo il fallimento del tentativo del ministro Vanoni attraverso la legge per la perequazione tributaria di tassare i dividendi, sul finire del 1962 — lo ricordiamo tutti — si cercò di ovviare facendo obbligo agli enti incaricati del pagamento dei dividendi di trattenere sugli utili distribuiti agli azionisti (quelli residenti) una cedolare d'acconto del 15 per cento a valere poi sull'imposta complementare. Con la legge numero 1745, varata proprio agli albori della formazione della coalizione di centro-sinistra, veniva cioè a cadere il privilegio dell'anonimato fiscale degli azionisti mentre continuavano a rimanere sconosciuti al fisco i possessori di titoli obbligazionari e i titolari di depositi bancari. Erano però trascorsi soltanto 16 mesi da quel provvedimento quando venne messo in discussione e venne concesso ai possessori di azioni il privilegio di sfuggire all'imposizione progressiva con l'introduzione della cedolare secca opzionale: un privilegio che doveva permanere, signor Ministro, fino alla fine del febbraio 1967, quando, abolita la cedolare secca, venne reintrodotta la cedolare d'acconto.

Da quanto ora detto si evince che in tutta questa altalena di provvedimenti fino

al 1973, mentre i redditi di capitali azionari venivano sottoposti, anche se spesso formalmente, ad una doppia tassazione, quelli derivanti dalle altre attività finanziarie e monetarie godevano di fatto della franchigia fiscale. È da qui che bisogna anche partire per comprendere le scelte fatte dai risparmiatori che fino ad oggi hanno portato a 230.000 miliardi di lire i depositi bancari e le obbligazioni e a 15.000-20.000 miliardi le azioni.

Comunque, l'abolizione della doppia tassazione e l'introduzione del credito d'imposta vengono ora a rappresentare una inversione di tendenza che risponde a principi di giustizia nel senso che si considera l'imposta pagata dalla società come un anticipo d'imposta versata dai soci, recuperabile — in tutto o in parte — in sede di tassazione personale.

Quali saranno gli effetti della concessione del credito di imposta, una volta approvato definitivamente il provvedimento al nostro esame? Per le società innanzitutto sarà ridotta l'incidenza dell'odierna imposizione fiscale attraverso la detrazione dell'ILOR. In buona sostanza la società che prima veniva colpita da un'aliquota proporzionale complessiva di circa il 40 per cento vedrà alleggerire il suo carico fiscale di circa il 4 per cento.

Per quanto riguarda il socio, il credito di imposta corrisponde ad una trattenuta cedolare di acconto pari al 25 per cento del dividendo lordo distribuito. La relazione del senatore Visentini ci esime, a questo punto, dal soffermarci sui meccanismi di applicazione del credito d'imposta così come vengono fissati con gli articoli 1 e 2. Mi limiterò soltanto ad aggiungere che, introducendo il credito d'imposta, il nostro paese riuscirà ad armonizzare, come si insiste nella relazione del Governo, il nostro sistema fiscale ai criteri prevalenti nei paesi della Comunità economica europea. In verità tutti i paesi membri della CEE, eccezion fatta per l'Olanda, hanno già adottato il sistema dell'imputazione ed esiste una proposta di direttiva del Consiglio della CEE intesa ad armonizzare i sistemi di imposta sulla società mediante l'adozione appunto del credito d'imposta.

Non deve però qui essere sottaciuto il fatto che la CEE, con la sua direttiva, intende realizzare un sistema fiscale neutrale sia rispetto alla forma giuridica dell'impresa sia rispetto alle varie forme di finanziamento; quest'ultima parte della direttiva potrà realizzarsi in Italia così come avviene negli altri paesi della Comunità a condizione che tutto il reddito — e ciò è stato qui ribadito questa mattina dal collega Anderlini — da capitale finanziario sia sottoposto alla stessa tassazione progressiva. Nel nostro paese in questo campo, come tutti ben sappiamo, vige una vera e propria giungla. Abbiamo una cedolare secca la cui aliquota è zero per i titoli di Stato e assimilati; l'aliquota sale al 10 per cento per le obbligazioni degli istituti speciali di credito, per le azioni di risparmio e per le obbligazioni convertibili in azioni, al 16 per cento per i depositi bancari e postali, al 20 per cento per le altre obbligazioni e *dulcis in fundo* al 50 per cento per le azioni ordinarie, su opzione del contribuente.

Sui problemi aperti dalla permanenza di questa giungla dei redditi si è svolta proprio la settimana scorsa a Bologna un'importante tavola rotonda con la partecipazione di parlamentari dei partiti democratici che hanno tra l'altro affrontato la tematica di grande attualità della omogeneizzazione del trattamento fiscale dei capitali. In questa occasione è stata ribadita l'esigenza di ampliare l'area impositiva dell'attività finanziaria, rendendo omogeneo il trattamento fiscale delle azioni, delle obbligazioni, dei depositi bancari, dei buoni del tesoro e degli altri titoli dello Stato. L'obiettivo sul quale perfettamente concordiamo della completa omogeneizzazione che riporti tutti gli impieghi del capitale finanziario sotto il regime dell'imposizione personale progressiva, alla quale sono sottoposti gli altri redditi e con grande efficacia di accertamento nei confronti di redditi da lavoro dipendente, va realizzato, a nostro avviso, per gradi e con grande senso di responsabilità. Il suo raggiungimento servirebbe, oltre che ad eliminare la discriminazione di trattamento tra i vari tipi di impiego del capitale finanziario, a rimuovere la ben più grave ed ingiu-

sta discriminazione contro i redditi soggetti all'imposizione progressiva, ripeto, primo fra tutti quello da lavoro, che pagano con una scarsa probabilità di evasione la ritenuta alla fonte.

Ritorna qui — e ce ne rendiamo tutti conto — la preoccupazione che ha avuto il legislatore nel preparare la riforma tributaria, quella delle conseguenze dell'abolizione dell'anonimato fiscale dei titoli obbligazionari e dei depositi sull'offerta stessa complessiva del risparmio. Possiamo però rimanere l'unico paese della Comunità a non realizzare la scelta dell'inclusione degli interessi sulle obbligazioni pubbliche e private e sui depositi nel reddito sottoposto all'imposta personale e progressiva? In Commissione il problema è stato dibattuto e siamo riusciti a trovare piena concordanza di vedute sulla necessità che si vada verso l'armonizzazione del trattamento fiscale del regime di circolazione del complesso delle attività finanziarie, sia a reddito fisso sia a reddito variabile, alle norme delle legislazioni vigenti negli altri paesi della Comunità economica. A tale proposito è stato votato all'unanimità, lo ricordava il senatore Visentini nella sua relazione, un ordine del giorno con cui si impegna il Governo a presentare le sue proposte al Parlamento entro la fine di dicembre del 1978.

Il Governo e il Parlamento hanno quindi a disposizione un anno di tempo per intraprendere, lo ripeto, gradualmente un'opera che, oltre ad obbedire a sani criteri di distribuzione del costo fiscale tra le diverse componenti sociali, permetterà l'aumento delle entrate tributarie che oggi risentono negativamente dell'erosione della base dell'imposta progressiva per il trattamento di favore riservato alle rendite finanziarie.

Non dimentichiamo — e son sicuro che non lo dimenticherà il Ministro delle finanze — che rispetto agli scorsi eccezionali esercizi comincia a ridursi il ritmo di espansione delle entrate. Non è anche questo il senso dell'impegno, sottoscritto dai partiti democratici, di equiparare, così come si legge nel testo dell'intesa programmatica, il trattamento dei redditi azionari agli altri redditi non da lavoro?

Il secondo risultato di rilievo al quale siamo pervenuti in Commissione è quello dell'abolizione della cedolare secca a decorrere dal 1° gennaio 1979. Da qui a un anno cesserà la sua efficacia, quella che in un sistema fiscale moderno rappresenta una vera e propria ingiustizia. Attraverso di essa infatti una parte dei redditi percepiti da alcuni soggetti non vengono sommati, come i colleghi mi insegnano, agli altri redditi e quindi sfuggono alla tassazione progressiva che è la base di un sistema fiscale moderno e giusto. Tenuta in piedi per tre anni con la speranza o meglio con l'illusione di affrontare difficoltà manifestatesi sul mercato azionario dal febbraio 1964 al febbraio 1967, come poco fa ricordavo, dopo 7 anni di letargo la cedolare secca fu richiamata in vita addirittura per decreto-legge, a pochi mesi dall'entrata in vigore della riforma tributaria, con ciò contraddicendo nei fatti i principi di progressività in essa affermati. Si disse allora che con la cedolare secca si voleva ovviare all'inconveniente della doppia tassazione. Si trattò però di un rimedio peggiore del male. Infatti la cedolare secca eliminava solo parzialmente e solo a vantaggio dei contribuenti maggiori gli inconvenienti della doppia tassazione e la misura del vantaggio era tanto più grande, come ben ci insegna il collega Visentini, quanto più alto era il reddito del contribuente.

Ad aggravare ulteriormente la situazione è stato poi commesso l'errore, con il provvedimento dell'autunno 1976, di cui tutti disconoscono la paternità, di portare l'aliquota della cedolare secca dal 30 al 50 per cento, col risultato di rendere meno ingiusta la tassazione nei confronti dei redditi ancora più alti. Comunque, pur nella misura ridotta del 30 per cento, dovremmo tenerci ancora per un anno questa tanto chiacchierata cedolare secca che diviene un non-senso nel momento in cui si introduce il credito d'imposta.

Per quanto ci riguarda, ne avevamo chiesto l'immediata abrogazione. La data del 1° gennaio 1979 costituisce il risultato di una trattativa, di un compromesso tra la nostra posizione, condivisa dai colleghi e compagni socialisti, dai colleghi del Partito repub-

blicano, e quella della Democrazia cristiana che ne chiedeva la soppressione a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Accanto a questi due punti, per noi positivamente qualificanti, eliminazione della doppia tassazione e abrogazione della cedolare secca, ve ne è un altro che ha incontrato la nostra, e non solo la nostra, netta opposizione. Intendo riferirmi all'articolo 7 del provvedimento nella sua stesura iniziale. Su di esso tornerò nell'ultima parte del mio intervento non senza aver dato prima, anche se in modo molto sommario, il nostro giudizio su altre parti del provvedimento: mancata concessione di nuove agevolazioni alle azioni di risparmio, aumenti del capitale minimo legale delle società, modifiche della INVIM.

Siamo stati contrari alla concessione di un regime di superagevolazioni per le azioni di risparmio (ricordiamo che nel testo governativo veniva proposta la totale deducibilità dei dividendi distribuiti dal reddito di impresa e la cedolare secca del 10 per cento, con una riduzione dal 15 al 10 per cento). Questa nostra netta opposizione ci è stata dettata da un lato dalla necessità di non intensificare la giungla dei trattamenti fiscali dei redditi di capitale, proprio nel momento in cui andiamo verso l'omogeneizzazione, e dall'altro dalla preoccupazione di favorire la creazione di un capitale di rischio docile e deresponsabilizzato, incapace di dare fastidi ai detentori delle maggioranze azionarie di controllo.

Del resto fin dal momento dell'introduzione di questo tipo di azioni non abbiamo fatto mancare la nostra critica, non disgiunta da un certo scetticismo. Favorevoli siamo stati, invece, all'adeguamento del capitale minimo delle società rimasto ai livelli del 1942, anno dell'introduzione del codice civile, malgrado che in tutti questi anni l'inflazione fosse stata galoppante.

Se un rilievo qui è da fare è che si è perduto troppo tempo prima di arrivare al superamento di una situazione divenuta negli ultimi anni quasi ridicola, se si pensa per un istante ai limiti minimi oggi ancora vigenti: 50.000 lire per le società a responsabilità limitata e un milione per le società

per azioni. Condivido in proposito gli apprezzamenti espressi nella relazione dal senatore Visentini sui vantaggi che deriveranno dalla modifica in termine di ordine e di pulizia nelle società di capitale e di maggiore snellezza, di cui abbiamo tanto bisogno, nel lavoro degli uffici tributari.

Parliamo ad esempio delle società per azioni: su un totale di 54.000 circa, ve ne sono 41.000 con un capitale al disotto di 200 milioni, il minimo richiesto dalla proposta del Governo e condiviso dalla Commissione. Senza dubbio una parte notevole di queste società non sarà in condizioni di raggiungere il minimo richiesto di capitale sociale, con il risultato di una sensibile riduzione del numero delle società per azioni che in compenso disporranno di una media ben più alta di capitale.

Ancora brevi osservazioni per quanto riguarda l'INVIM. Anche qui si tratta di correggere errori commessi dal legislatore, che ha stabilito che l'incremento di valore imponibile è dato dalla differenza tra il valore iniziale ed il valore finale dei beni calcolati in termini non nominali, senza prevedere che venisse detratto dalla detta differenza l'ammontare percentuale corrispondente alla diminuzione che ha subito il potere di acquisto della moneta per effetto dell'inflazione. Siamo convinti che le modifiche apportate alla legge con l'articolo 9 correggano l'errore commesso all'atto dell'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 643 e allontanino i pericoli molto vicini di dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, se fossimo chiamati ad esprimere un giudizio complessivo sul disegno di legge al nostro esame, astraendo dall'articolo 7, nei cui confronti ho preannunciato la netta opposizione dei comunisti, pur con qualche riserva esso non potrebbe non essere positivo. Invece la detrazione di imposta prevista per l'acquisto di nuove azioni per tutte le azioni — quotate e non quotate — ci appare illogica, ingiusta, nella misura in cui richiede un massiccio finanziamento da parte dello Stato alla sottoscrizione di nuove azioni. Si tratta di una agevolazione niente affat-

to coerente con un corretto funzionamento del sistema tributario. Le detrazioni infatti dovrebbero essere rigorosamente limitate nel numero e non dovrebbero riguardare fattispecie particolari e soprattutto non dovrebbero stravolgere il principio della progressività dell'imposizione. È stato giustamente osservato che riguardando la detrazione prevista all'articolo 7 una fattispecie molto particolare (detrazione per acquisto di azioni) essa potrebbe essere seguita da ulteriori richieste. E ancora, siamo d'accordo con il collega Luzzato Carpi che affermava ieri che l'erario correrebbe il rischio di regalare detrazioni d'imposta per sottoscrizioni azionarie che comunque sarebbero ugualmente avvenute.

Eravamo arrivati ad un punto di inconciliabilità tra le nostre posizioni e quelle del Governo, quando sono stati presentati in Commissione due emendamenti, da parte del collega Andreatta e da parte del collega Visentini, che a nostro giudizio spostano sensibilmente i termini dello scontro. Attraverso questi emendamenti, si vuole infatti permettere la deduzione fiscale delle sottoscrizioni azionarie, con la corrispondente formazione di appositi fondi-rischio.

Pur essendo profondamente diversa l'ispirazione delle due proposte, esse ci riconducono al nodo della ristrutturazione finanziaria che non ci rifiutiamo di affrontare, purchè questa non venga introdotta in forma surrettizia. Tra l'altro, si trova dinanzi all'esame del CIPI una bozza di disegno di legge predisposta sulla stessa materia da parte del ministro del tesoro Stammati. Stentiamo quindi a credere che si possa entrare nel vivo della discussione delle proposte Andreatta e Visentini, quando già sappiamo dell'esistenza di una proposta del Governo con cui si intendono risolvere, pur con scelte diverse, gli stessi problemi.

E non ci si venga a dire che la gravità della situazione in cui si trovano le imprese pubbliche e private richiede provvedimenti immediati e rapidi, per cui è possibile arrivare a delle conclusioni in nome del cosiddetto senso pratico. A nessuno sfugge la eccezionalità della situazione, i pericoli che da essa discendono; non ci illudiamo però di

poter vivere alla giornata, privi di una visione delle scelte strategiche fondamentali. I provvedimenti, le leggi, le scelte particolari rischiano di non produrre effetti se non si fissano gli obiettivi di fondo. E questa per quanto ci riguarda, e concludo, la strada che intendiamo seguire per offrire un quadro di certezza all'azione delle imprese, per « stimolarne l'imprenditorialità, la innovazione, l'investimento » così come è scritto nell'intesa programmatica sottoscritta dai partiti democratici, dalla quale ha preso le mosse il provvedimento che stiamo discutendo, per il miglioramento del quale c'è la piena disponibilità dei senatori del Gruppo comunista. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Do la parola al relatore, che invito a svolgere l'ordine del giorno presentato dalla Commissione.

Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , segretario:

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 894 recante modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria,

impegna il Governo a presentare entro il 31 dicembre 1978 provvedimenti per l'armonizzazione del trattamento fiscale e del regime di circolazione del complesso delle attività finanziarie, sia a reddito fisso che a reddito variabile, alle norme delle legislazioni prevalenti negli altri paesi della CEE.

9. 894. 1

LA COMMISSIONE

P R E S I D E N T E . Il relatore ha facoltà di parlare.

V I S E N T I N I , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il compito del relatore sia semplificato e quindi, spe-

ro, reso anche più breve dagli interventi autorevoli e chiari che vi sono stati e dal sostanziale accordo che, tranne che su un punto che rimarrà forse in sospeso, mi pare vi sia su questo provvedimento.

Evito di ripetere cose già dette nella relazione; ringrazio i colleghi intervenuti, e da ultimo il collega Giacalone, per gli apprezzamenti che hanno avuto sui chiarimenti che ho dato nella relazione e sulla analiticità della medesima, assolvendomi così essi da un certo scrupolo che avevo di eccessiva lunghezza della mia relazione.

Ripetiamoci tra noi che il provvedimento è sostanzialmente abbastanza semplice. Non dobbiamo vederlo in una prospettiva eccessiva. Esso, come ci siamo ripetuti più volte e come il Ministro delle finanze ci ha sottolineato, è anzitutto un provvedimento di rettifica di alcuni errori, diciamo pure, legislativi, e anzitutto di quello della duplicazione economica nella tassazione dei redditi societari che si verificava e si verifica tuttora attraverso — cosa che sarà eliminata da questo provvedimento — la tassazione a carico della società e poi la piena tassazione a carico dell'azionista.

Si tratta, però, di una rettifica importante. Il provvedimento lo si deve inquadrare nei suoi limiti di rettifica di una situazione erronea e difforme da quella degli altri paesi dell'Europa e del Mercato comune, anche se in altre situazioni la duplicazione si verifica (ma noi dobbiamo guardare alle legislazioni soprattutto dei paesi del Mercato comune). Per l'Italia, per la nostra legislazione questa costituisce però una rettifica importante e quindi il provvedimento al nostro esame è e rimane di rilievo anche in questo suo aspetto rettificativo di precedenti errori.

Questo l'ho già fatto presente nella relazione e quindi evito ogni ripetizione.

Si è avuta una discussione relativamente lunga anzitutto su un punto, quello della cedolare secca. Ho avuto occasione di ripetere che io sono sempre stato contrario alla cedolare secca sui titoli azionari. Ho sempre sostenuto la nominatività dei titoli azionari; ne sono tuttora convinto e quindi sono contrario alla cedolare secca. Evidente-

mente anche oggi colgo l'occasione di questo provvedimento per la riaffermazione di questi principi. E quindi di fronte alla norma contraddittoria, come ha affermato e riconosciuto ancora ieri il senatore Aletti, che mentre crea il credito di imposta prevede una cedolare secca incompatibile con il sistema di accertamento progressivo dei redditi azionari e con lo stesso credito di imposta, l'opposizione alla soluzione governativa che questa contraddizione manteneva e l'introduzione di un termine breve fino al quale la cedolare secca possa ancora rimanere per i dividendi come soluzione subordinata a quella della eliminazione immediata mi ha trovato piuttosto strenuo difensore.

Aver mantenuto per un anno la cedolare secca non è una deroga sostanziale. Dobbiamo tener presente che questo provvedimento ha creato delle aspettative, come è stato qui ricordato. È stato un po' anche eccessivamente valutato in alcuni ambienti di *boisa*; ha determinato un piccolo fuoco di paglia che poi si è rapidamente spento perchè la borsa non può muoversi sulla base di elementi esteriori e fiscali ma sulla base di elementi sostanziali cioè sulla redditività sostanziale delle imprese, quindi sulla possibilità che l'impresa abbia degli utili, li distribuisca e li accantoni a riserva; e sottolineo « li accantoni a riserva » perchè quello che determina la soddisfazione dell'azionista non è soltanto l'avere un buon dividendo ma il vedere che la società della quale è socio ha degli utili sufficientemente elevati o così elevati da creare delle riserve e quindi potere successivamente, in sede di realizzo delle azioni, diciamo pure in forma indiretta, realizzare quelle riserve. Non per niente in molti paesi in cui questi istituti funzionano quello che viene indicato nei prospetti dei risultati della società non è soltanto il dividendo ma anche l'utile della società rapportato ad ogni azione, quindi tenendo anche conto di quello che era a riserva.

Ora il mio non è stato certamente un puntiglio nel sostenere l'eliminazione della cedolare secca e nel sostenere un termine breve, cioè un anno solo, durante il quale essa sia mantenuta. Nessuno di noi opera per pun-

tiglio o per preconcetti in queste materie. Si tratta di un indirizzo. Non c'è dubbio — ed il senatore Aletti con molta efficacia oltre che con molta tenacia ce lo ha sempre ricordato ed a ragione — che esiste uno squilibrio, una difformità di trattamento, al di là di quanto può essere giustificato dalla differente natura dei diversi valori, tra alcuni settori del risparmio (obbligazioni, depositi in banca) e un altro settore, cioè quello dei titoli azionari. Questo, però, non può comportare una specie di attrazione del trattamento azionario verso l'attuale trattamento degli altri valori; ma deve invece comportare, sia pure con la cautela con cui questa materia va valutata, l'attrazione degli altri valori verso l'attuale o futuro completo trattamento dei dividendi azionari. Per essere più chiari questo dovrà comportare progressivamente e con tutte le cautele, sapendo le incidenze che ciò può avere sul costo del denaro, un adeguamento di quella che è la trattenuta secca che viene oggi operata su alcuni valori ed in particolare sui depositi e sui conti correnti bancari.

Ma è evidente che l'attuale momento non è adatto. Infatti nel momento attuale gli interessi bancari passivi sono ancora assai alti, e quindi gli interessi bancari attivi a carico delle imprese altissimi. Sarebbe inopportuno gravare con un ulteriore peso la raccolta del risparmio perchè le banche dovrebbero necessariamente trasferirlo sullo utente del denaro, cioè sulle imprese. Questo adeguamento potrà avvenire quando gli interessi bancari scenderanno; qualora dal livello medio che hanno avuto l'anno scorso di oltre il 10 per cento nel corso della raccolta delle banche si scendesse non dico ai vecchi livelli, ma a quelli del 6, del 7, del 5 per cento, in quel momento una revisione di qualche punto della ritenuta sugli interessi e poi, in un momento successivo, gradualmente ancora di qualche punto, non avrebbe effetti negativi e potrebbe essere sopportata, tenendo conto che su un interesse del 10 per cento, in definitiva quattro punti di aumento sono 40 centesimi. Oggi questo rappresenta qualche cosa; ma se il costo degli interessi passivi scenderà al 6, al 7 per cento, un au-

mento di due punti, per esempio, in un certo momento e di 2 punti in un momento successivo, può essere sopportato senza avere effetti negativi o troppo negativi per l'utente del denaro.

Devo dire che questo si renderà probabilmente indispensabile. Se vi sarà una diminuzione sostanziale nel costo del danaro e anzitutto nel costo della raccolta per le banche, si verificherà per l'erario una caduta di gettito abbastanza notevole. Oggi, una delle voci fondamentali — e questo è un aspetto positivo della riforma tributaria — dell'entrata dello Stato è rappresentata dalle ritenute sui depositi e conti correnti bancari. Con il collega ed amico Pandolfi abbiamo vissuto nel 1975 la lieta sorpresa di aver raccolto più di 800 miliardi di fronte ad una previsione allora più limitata e questo ci consentì allora di supplire ad altri buchi. Oggi mi pare che siamo su 2.700 miliardi circa. È chiaro che se gli interessi passivi delle banche scendono, ci può essere una perdita molto notevole che in parte potrà essere compensata da una rettifica in aumento che avrà anche la funzione di rendere il trattamento degli interessi bancari più coerente con il trattamento delle altre forme di risparmio.

Pertanto la brevità del termine per la eliminazione della cedolare secca corrisponde ad una volontà di progressiva, non immediata, armonizzazione, come giustamente è detto nell'ordine del giorno, del trattamento degli altri valori al trattamento dei titoli azionari.

E qui viene l'ordine del giorno, sul quale mi sono soffermato anche nella relazione proprio perchè — non si può pretendere che ogni ordine del giorno sia interamente conforme alle proprie valutazioni — ha degli aspetti che, a mio parere, vanno chiariti, come ho fatto appunto nella relazione. Il primo punto sul quale siamo stati tutti d'accordo riguarda il fatto che l'impegno affinché il Governo presenti entro il 31 dicembre 1978 provvedimenti per l'armonizzazione del trattamento fiscale, deve essere chiarito su due aspetti. Innanzitutto occorre sottolineare che si parla di armonizzazione e non di equiparazione. « Armonizza-

zione », come è stato ieri sera ancora ricordato opportunamente dal Ministro, per esempio, ha un suo significato tecnico ormai piuttosto preciso anche in sede comunitaria, che si distingue da « equiparazione »: rappresenta la tendenza alla eliminazione delle distorsioni non con sistemi identici. Nè ciò potrebbe essere, perchè si tratta di valori, di titoli con caratteristiche profondamente diverse.

Il secondo aspetto che occorre sottolineare riguarda il fatto che il 31 dicembre 1978 non costituisce un termine entro il quale l'armonizzazione debba integralmente avvenire, ma un termine entro il quale il Governo si è impegnato ad avviare elementi di armonizzazione, che possono essere scaglionati e graduati nel tempo in quanto — come sottolineava molto bene il collega Anderlini poco fa — bisogna stare molto attenti a non disfare un certo congegno senza prima disporre di altri congegni da sostituire, che siano ugualmente efficaci, sia pure in un contesto ed in una visione di tipo politico ed economico modificata rispetto a quella precedente.

Tengo quindi a riaffermare questi due punti, così come ribadisco che l'affermazione sul regime di circolazione va presa anch'essa con cautela e realismo, anche perchè non si pensi che la Commissione sia stata così improvvida da ritenere che ci sia un regime di circolazione per i conti correnti, cosa che ovviamente non è. La circolazione vi può essere per il libretto bancario di deposito al portatore. Non tutti i valori, quindi, sono circolanti o circolabili. E nell'ambito stesso dei valori rappresentati da titoli di crediti (per esempio obbligazioni da un lato ed azioni dall'altro) vi sono delle situazioni diverse che andranno pur sempre considerate, come è nell'ambito stesso delle azioni. Il fatto che le azioni abbiano il voto comporta, anche nel regime di accertamento nominativo del titolare, una situazione diversa dalle azioni senza voto o dalle obbligazioni, perchè l'individuazione del titolare delle azioni con voto non riguarda soltanto l'aspetto tributario ma è un elemento essenziale (basti pensare a tutta la disciplina del conflitto di interessi) per la discipli-

na civilistica delle società per azioni ed è elemento indispensabile anche ai fini di politica economica generale, perchè bisogna conoscere da chi sono controllate e possedute soprattutto le grandi imprese, anche per eventuali fini di azione antimonopolistica e di controllo, anche in base alle disposizioni contro i monopoli, in sede di trattato comunitario, e contro la sovranità del mercato.

Detto questo, precisate quindi le intenzioni ed i limiti dell'ordine del giorno, riassumendolo, esso risponde alla volontà che il Senato esprime e che il Governo ha accettato (anzi è stato artefice di questo indirizzo, ben lontano quindi dall'esserne succubo) che vi sia progressivamente una situazione (e ciò non significa a tempi lunghissimi o lunghi, ma in un ragionevole tempo senza creare inconvenienti) per cui vengano eliminati i disincentivi che oggi sono a carico di alcuni tipi di investimenti, in particolare dell'investimento azionario.

Passo ora al secondo elemento che è stato particolarmente sottolineato da molti oratori, cioè l'articolo 7 che in parte si connette a questo discorso. Dobbiamo tener presente che il più grave disincentivo all'investimento in titoli azionari non viene oggi da fatti fiscali. Questi hanno il loro peso e

sono una componente di tale disincentivo, ma il più grave e sostanziale disincentivo viene dal cattivo andamento economico delle imprese. Quindi bisogna che stiamo molto attenti nel ritenere che, eliminando determinate situazioni, diciamo, di favore o di trattamento differenziato in confronto ai titoli azionari, che vengono concesse ad altre forme di risparmio, quel risparmio si riversi improvvisamente sui titoli azionari: infatti i titoli azionari presentano dei rischi e dei mancati rendimenti che sono tali da disincentivare di per sé l'investimento in titoli azionari. E poichè in questa situazione il finanziamento delle imprese è necessariamente avvenuto — e guai se fosse mancato anche questo — attraverso il sistema bancario, il quale ha adempiuto la sua funzione al di là dei limiti normali e oggi rischia di essere investito da eventuali crisi aziendali (purtroppo non così eventuali), dobbiamo stare bene attenti a non disincentivare anche il finanziamento delle banche, cioè i depositi bancari, senza avere il risultato che quei depositi vadano alle imprese perchè il risparmiatore non vuole correre il rischio e non vuole perdere il reddito, e quindi togliendo al sistema delle imprese anche il finanziamento bancario, pur con tutti gli aspetti di rigidità e di costo che questo comporta.

Presidenza del vice presidente CATELLANI

(Segue VISENTINI, *relatore*). Sul l'articolo 7 dunque non si devono avere delle prospettive miracolistiche, ma neanche dei timori eccessivi qualora esso venisse approvato; è approvato anche con l'emendamento che io ho proposto o con quello diverso del collega senatore Andreatta.

Nel momento in cui l'investimento in titoli azionari rappresenta un forte rischio, ed è disincentivato, ripeto, essenzialmente dal cattivo andamento generale dell'economia e dal cattivo andamento delle imprese,

è sembrato opportuno al Governo (e sembra a me da approvarsi) che si dia un qualche incentivo ai sottoscrittori di azioni che compensi anche, molto parzialmente, i rischi che hanno nell'investire in azioni e che compensi inoltre, in attesa dell'« armonizzazione » di cui parla l'ordine del giorno, il trattamento fiscale più sfavorevole che oggi hanno le azioni. Questo è il contenuto sostanzialmente dell'articolo 7. Il risparmiatore, ripeto, non investe in azioni perchè teme i rischi. Le azioni di risparmio darebbero delle pos-

sibilità fiscali analoghe ai depositi bancari, perchè hanno la cedolare secca del 15 per cento così come i depositi bancari hanno quella del 16 per cento. Le azioni di risparmio non possono venir emesse, e quelle poche che vengono emesse hanno un collocamento estremamente difficile non perchè si chiamano nominalmente azioni, bensì perchè sono sostanzialmente partecipi del rischio di impresa, sia pure subordinatamente alle altre azioni, cioè alle azioni ordinarie.

Quindi in questa situazione cercare di incentivare l'azionista con un piccolo e temporaneo compenso fiscale come è quello previsto dall'articolo 7 per spingerlo ad investire in azioni mi sembra che sarebbe cosa opportuna e che non debba affatto essere vista come un fatto sconvolgente il sistema e tanto meno come un beneficio o un regalo che verrebbe fatto ai sottoscrittori.

Ma questo vale ancora di più, se possibile, per l'emendamento da me proposto, in parte analogo a quello del collega Andreotta, riguardante le sottoscrizioni da parte di persone giuridiche. Infatti mentre l'attuale testo per le persone fisiche prevede un effettivo beneficio che viene dato attraverso un credito di imposta che può giungere alla cifra di 2 milioni all'anno per tre anni, per quanto riguarda le persone giuridiche, cioè le sottoscrizioni di azioni da parte di persone giuridiche, il mio emendamento prevede soltanto la possibilità di registrare in anticipo in confronto alla disciplina attuale le eventuali perdite che abbiano dalla sottoscrizione di titoli azionari. Oggi la svalutazione delle azioni può essere compiuta nel bilancio di una persona giuridica che sottoscrive azioni o quando la borsa va giù, cioè le azioni valgono meno di quello che è stato il costo, o quando, trattandosi di azioni non quotate in borsa, la perdita risulti dal bilancio della società emittente e quindi con un notevole ritardo di tempo. Può essere un incentivo a sottoscrivere le azioni da parte di altre persone giuridiche, ivi comprese le banche, il fatto che si consenta, come c'è un fondo rischio-crediti per i crediti verso la clientela previsto dall'articolo 67, se non sbaglio, del decreto dell'im-

posta sulle persone fisiche e sul reddito di impresa, un accantonamento per rischi su azioni. Naturalmente qualora questo rischio si dimostri infondato e il realizzo delle azioni avvenga a prezzo di costo o a minor perdita in confronto a quello che è il fondo rischi creato, si renderà tassabile la differenza. E qui veramente toglierei una certa drammaticità che è stata vista in questo emendamento. Si tratta addirittura di un emendamento che oggi potrebbe essere fatto con decreto rettificativo perchè rientra nella delega. È chiaro, per ragioni politiche più giustificate, soprattutto dopo queste discussioni che si sono avute, che il Governo penso non lo farebbe più con decreto delegato rettificativo. Ma questo vale a togliere un eccesso di importanza che è stata data a questa materia.

Si è molto parlato a questo proposito anche — e solo l'articolo 7 se ne prestava, non le altre norme del provvedimento — di eventuali misure sulla cosiddetta ristrutturazione finanziaria. E qui mi pare che forse c'è qualche aspetto di mito in questa materia. Devo dire che la ristrutturazione finanziaria ancora non si sa bene che cosa dovrebbe essere. Io credo che la ristrutturazione finanziaria verrà fatta solo se gli andamenti economici delle imprese miglioreranno, perchè altrimenti verranno fatte delle ristrutturazioni o degli assestamenti finanziari per cominciare poi a vedere nuove perdite delle imprese che dovranno indebitarsi per finanziare le perdite o per finanziare i loro investimenti, senza avere capacità di autofinanziamento. Penso che la ricapitalizzazione delle imprese col riprendere di un miglioramento della situazione economica generale e di quella delle imprese dovrà avvenire caso per caso e individualmente da parte delle imprese medesime e delle banche eventualmente loro creditrici e del loro azionariato che sia disposto, di fronte ad un miglioramento della situazione generale, a fare dei nuovi investimenti. A questo aspetto di neutralità rispondono il primo comma dell'articolo 7 ed il mio emendamento che in questo senso è neutro, cioè lascia, come è la sola via a mio parere, alle

singole imprese, ai loro creditori e al loro azionariato di vedere i mezzi più adeguati per arrivare all'assestamento e alla ricapitalizzazione, senza che occorra parlare di ristrutturazioni.

Non sarei d'accordo di lasciare o di affidare invece la ristrutturazione in modo non oso dire corporativo al solo sistema bancario, perchè il fenomeno non interessa soltanto il sistema bancario. Come dicevo prima, interessa tutti i creditori dell'azienda, gli azionisti; quindi occorrono norme neutrali e non limitate al solo settore bancario. Per questo non mi trovo d'accordo con l'emendamento del collega Andreatta che prevede soltanto per le banche quel fondo rischi che il mio emendamento prevede per tutte le persone giuridiche sottoscrittrici di azioni. Vi è poi la soluzione estrema alla quale è stato mi pare in qualche caso accennato, cioè che la cosiddetta ristrutturazione finanziaria dovrebbe avvenire in un quadro più complessivo: devo dire che io perdo un po' il filo quando sento dire che problemi specifici debbono essere inquadrati in qualche cosa di molto più complesso e complicato. Ho sempre visto — chiedo scusa di questo ricordo di esperienza personale — che uno dei modi per non fare niente è quello che un problema specifico che si può concretamente risolvere in una certa situazione venga fatto rientrare in qualche cosa di maggiore, di più mastodontico e di confuso.

La triste esperienza della legge sulle ristrutturazioni industriali, ahimè, lo conferma molto largamente perchè noi arriveremo felicemente al 1979 senza che la legge sulle ristrutturazioni industriali abbia dato il minimo effetto. Quando si metterà in moto avremo quelle discriminazioni individuali che alcuni gruppi, alcune correnti, avevano tanto lamentato per il passato, cioè l'erogazione discrezionale e privilegiata di finanziamenti agevolati che sarà la sostanza poi di quel provvedimento. Quindi se noi volessimo che anche le cosiddette ristrutturazioni finanziarie — sottolineo cosiddette perchè finora non si è capito che cosa dovrebbero essere — fossero inserite in un si-

stema che non oso dire di dirigismo — io non amo il dirigismo ma credo che un dirigismo possa pur avere una sua ragione — ma di pseudodirigismo, di falso dirigismo, di arbitrario dirigismo, come è la legge sulle ristrutturazioni industriali, non avremmo alcun risultato. Se anzichè introdurre una norma neutrale, come è quella da me proposta, valevole per tutti e che ciascuno possa applicare nella propria situazione, introducessimo invece una disciplina di discriminazioni, di scelte, di autorizzazioni ministeriali, con inquadramenti nell'ambito del CIPI o altre cose di questo tipo, la soluzione verrebbe rinviata di qualche anno, si creerebbe una selezione al contrario e soprattutto si impedirebbe alle forze autonome, vive delle imprese, dell'azionariato e anche dei loro creditori di arrivare caso per caso a degli assestamenti. Condivido quanto qualche giorno fa affermava un nostro illustre collega in un giornale e cioè che il primo problema sarebbe di sistemare la più grossa di queste posizioni, senza pensare ad assestamenti globali, e poi via via le altre lasciando non tanto alle forze di natura quanto alle forze dell'imprenditorialità, alle forze dell'azionariato, al risparmio di raggiungere l'assestamento migliore con le diversità che ogni singolo caso presenta.

Chiedo scusa se mi sono soffermato anch'io un po' più a lungo del previsto su questo argomento, ma esso ha formato oggetto di lungo e attento esame da parte di alcuni colleghi anche questa mattina e quindi non potevo non rispondere ad essi difendendo non soltanto l'articolo 7 così com'è, con qualche eventuale restrizione che possa essere apportata (non sarei contrario, e credo neanche il Governo, che venisse limitato alle azioni quotate in borsa e a quelle al mercato ristretto, per quanto devo dire che non vedrei per quale ragione anche società di piccole e medie dimensioni non quotate neanche al mercato ristretto dovrebbero essere escluse da queste possibilità che l'articolo 7 prevede), ma anche la norma prevista nel mio emendamento che a mio avviso ne è parte integrante. Sarebbe infatti difficilmente concepibile l'ar-

articolo 7 così com'è senza questa parte che è più importante di quell'altra perchè i primi assestamenti di ristrutturazione finanziaria fatti dagli interessati per ciascuna società verranno proprio dai creditori maggiori che sono persone giuridiche, banche e non banche, oltre che dall'azionariato più importante che è un azionariato di persone giuridiche: tenendo poi conto, cosa che abbiamo fatto presente tutti anche in Commissione, che nelle vicende attuali di tutti i paesi avviene che l'azionariato persona fisica va perdendo di importanza numerica e quantitativa in confronto a quanto avveniva in precedenza. Le ragioni sono molte, è inutile che stiamo a ripeterle, compresa la maggiore spesa individuale che persone e famiglie fanno e il minore risparmio rispetto a una volta e compreso il fatto che in tutti i paesi, anche se non al limite esasperato nostro, l'investimento azionario presenta qualche maggiore rischio e la gente preferisce versare il proprio denaro in banca.

Però in altri paesi alla mancanza di investimento azionario da parte delle persone fisiche si è sostituita l'imponenza dei fondi, per esempio, di pensioni, come è negli Stati Uniti d'America, finanziati col sistema della capitalizzazione e non col sistema della ripartizione, gestiti dalle banche, i quali quindi sottoscrivono gli aumenti di capitale e finanziano le imprese. Da noi, alla scomparsa dell'azionista persona fisica e alla mortificazione delle società finanziarie che praticamente sono quasi scomparse — poche ne sono rimaste — in mancanza di investitori istituzionali, risulta veramente difficile comprendere chi possano essere i soggetti attivi della cosiddetta ristrutturazione finanziaria e perchè si vogliano respingere questi piccoli incoraggiamenti alla ricapitalizzazione delle imprese che sarebbero dati dall'articolo 7, primo e secondo comma, così com'è attualmente, insieme al mio emendamento e non con l'emendamento del collega Andreatta per le ragioni che ho esposto precedentemente.

Con questo ritengo di aver risposto a tutte le domande, benchè quando si improvvisa c'è sempre un qualche disordine. Esa-

mineremo poi i singoli emendamenti sui quali la Commissione si è trovata sostanzialmente d'accordo.

Nel chiudere, e chiedo scusa al Presidente, ma spero che me lo consenta perchè non vado fuori tema in confronto a quello che qui è stato detto, ringrazio vivamente il collega Anderlini che in termini così schietti ed amichevoli si è espresso di fronte alle singolari vicende di questi giorni, ed anche gli altri colleghi che hanno avuto parole di apprezzamento per l'opera che io e successivamente Pandolfi — dico successivamente in termini cronologici — abbiamo svolto come Ministri delle finanze. Ringrazio tutti i colleghi che hanno espresso sentimenti di stima e di affetto e di fiducia nei miei confronti.

Mi limito solo a dire che in quel periodo qualcosa è stato fatto e che senza presunzione — io non sarò mai più Ministro delle finanze per cento ragioni e anzitutto perchè credo che per molti anni lo debba fare il collega Pandolfi, in quanto ci vuole continuità in un lavoro così difficile — il 1975 per il Ministero delle finanze rappresenta una svolta. Quegli stessi che si sono opposti a che finalmente si instaurasse l'anagrafe tributaria — ma i 22 milioni di codici fiscali che si sono assegnati con il nuovo sistema, di fronte al tetto mai superato dei 4 milioni e mezzo nei cinque anni precedenti, stanno già di per sè ad indicare un successo — sono anche gli unici che si sono opposti violentemente e che hanno votato contro l'autotassazione. Del resto sono stati l'uno e l'altro gli strumenti che ci hanno permesso di salvare la riforma tributaria, perchè nel 1975 ci siamo trovati, con la mancata meccanizzazione del Ministero, nel rischio di avere 10 milioni di dichiarazioni — questa era stata la mia valutazione, ma sono stati 12 i milioni — con scritture manuali per l'iscrizione a ruolo che avrebbero richiesto tre anni di tempo, per cui la riforma tributaria sarebbe senz'altro crollata, in quanto nel 1978 saremmo stati ancora a iscrivere a ruolo le dichiarazioni fatte nel 1975.

La novità è stata quella di inventare procedure tali, una delle quali è l'autotassazione e la nuova configurazione dell'anagrafe

tributaria, che ci hanno consentito di salvare la riforma ed è chiaro che di tutto questo siamo prontissimi a rispondere con coscienza pulita. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

* P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'ampiezza e l'elevatezza della discussione generale credo siano motivo sufficientemente valido per esimersi da una replica lunga e troppo minuziosa. Vorrei limitarmi a fare alcune osservazioni su quello che può e deve considerarsi il nucleo centrale del provvedimento ora all'esame del Senato, cioè l'introduzione del meccanismo del credito d'imposta come rimedio ad una insufficienza o ad un errore legislativo a causa del quale abbiamo ancora questo non desiderato effetto di duplicazione dell'imposizione sugli utili delle società e sui dividendi percepiti dagli azionisti.

Il provvedimento per la verità è più complesso perchè oltre a questo nucleo centrale contiene altre disposizioni di qualche rilevanza, e mi riferisco in modo particolare alla serie di disposizioni in materia di imposta sull'incremento del valore degli immobili. Però molto naturalmente e molto giustamente l'attenzione sia del Parlamento che dell'opinione pubblica si è concentrata sulla maggiore innovazione che il disegno di legge n. 894 comporta, cioè l'allineamento della nostra legislazione a quella prevalente dei paesi della Comunità economica europea in materia di tassazione degli utili delle società e dei dividendi degli azionisti.

Credo che la discussione generale abbia avuto un importante risultato: quello di mettere ulteriormente a fuoco, anche rispetto ad una relazione ministeriale che abbiamo cercato di stendere in maniera abbastanza ampia ed argomentata, gli aspetti salienti di questo nucleo centrale del disegno di legge. Se ne è chiarita innanzitutto la portata, contro talune deformazioni, per la verità più per eccesso che per difetto, che abbiamo potuto riscontrare nelle varie interpretazioni che

sono state date di questo disegno di legge. Da qualche parte si è pensato che questo disegno di legge fosse di per sé il rimedio infallibile contro l'anemia del mercato azionario e contro le note difficoltà della borsa nel nostro paese. Si è invece giustamente rilevato — e sono molto grato al relatore, senatore Visentini, di averlo detto, ripetuto, e spiegato ancora da ultimo nella sua replica — che abbiamo semplicemente rimosso uno degli ostacoli (in questo caso di natura fiscale) che rendevano e rendono ancora oggi, finchè la legge non sarà approvata, meno sicura la preferenza dei risparmiatori verso l'investimento azionario. Ma è abbastanza evidente che gli ostacoli a questa preferenza sono in gran parte imputabili ad altri fattori; in primo luogo alla redditività dell'investimento azionario, che è niente altro che un fattore derivato dal maggiore problema della redditività delle imprese.

Quindi, nessuna interpretazione esagerata sulla scia dell'enfasi che da qualche parte si è posta sul provvedimento, ma neanche una interpretazione riduttiva, perchè indubbiamente l'eliminazione dell'effetto di duplicazione dell'imposizione che si è avuto nel nostro ordinamento è un passo importante, anche, perchè in tal modo si introduce un momento di stabilità legislativa. Siamo passati attraverso una serie di momenti alterni — da ultimo il senatore Giacalone ce ne ha fatto un rapido schizzo — dal 1962 ai giorni nostri e — lo dico con molta obiettività — neanche l'attuale Governo (e quindi l'attuale Ministro) è andato esente da questa fase sinusoidale di incertezza legislativa. Il pregio maggiore del disegno di legge, e quindi la sua essenziale portata, è di raggiungere un punto di equilibrio, di togliere una anomalia che stava nel centro stesso del sistema, ridando chiarezza al nostro ordinamento e raggiungendo con ciò l'auspicata stabilità.

Un secondo risultato della discussione generale è di avere anche chiarito alcuni particolari tecnici non sempre facilissimi, nè di assoluta trasparenza, che hanno in qualche misura increspato la discussione dentro e fuori le Aule parlamentari. Vorrei ricordare al riguardo l'esemplare dimostrazione con-

tenuta nella relazione del senatore Visentini sul problema del meccanismo del credito di imposta, quando gli utili della società siano composti anche di utili esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche o dall'ILOR o in qualche misura sottoposti ad agevolazioni. La dimostrazione che l'unica forma compensativa poteva essere quella di una imposta *ad hoc*, chiamata appunto imposta compensativa, che probabilmente avrebbe portato svantaggi maggiori dei vantaggi che si attendevano, la dimostrazione infine che il meccanismo attuale è tale da far valere l'agevolazione proprio a vantaggio dell'azionista e quindi, più in generale, della stessa compagine societaria, questi sono i punti più pregevoli della relazione, e sono grato al relatore di essersi in questo senso sostituito al Governo chiarendo anche questi particolari tecnici non secondari del provvedimento.

Infine, la discussione generale ha realizzato un importante obiettivo: quello di aver risolto una *querelle* che avrebbe potuto anche assumere aspetti molto più rilevanti e meno facilmente componibili circa il permanere della cedolare secca in alternativa al meccanismo del credito d'imposta.

Si è scelta una soluzione a mio giudizio ragionevole. Si è fissata la data del 1° gennaio 1979 come data di entrata in vigore del sistema nella sua integralità e nella sua purezza, quindi senza l'alternatività opzionale della cedolare secca. Si è quindi a mio giudizio, anche qui con molto buon senso, trovato un componimento ragionevole tra due esigenze che potevano sembrare molto contrastanti.

E a questo riguardo sono molto grato al Parlamento, al Senato che ha trovato questa soluzione, perchè ciò consentirà anche al Ministero delle finanze di assolvere con maggiore sicurezza ai gravi adempimenti amministrativi che conseguono all'introduzione del credito d'imposta. Infatti aspetto non trascurabile di ogni vicenda legislativa sono i riflessi che poi noi scontiamo — mi sia consentito di usare questo verbo che può sembrare poco appropriato di fronte ad una riforma che è fortemente voluta — sul piano amministrativo perchè la generalizzazione della imputazione personale dei redditi da dividendi, accompagnata dalla concessione

del credito di imposta, comporta la rilevazione di un numero enorme di informazioni. E non è questo un passaggio irrilevante nella evoluzione del nostro sistema informativo perchè sono altre enormi masse di informazioni che dobbiamo tempestivamente rilevare e assicurare agli archivi magnetici del sistema.

Non siamo stati inerti davanti a queste difficoltà nel passato. Lo ha ricordato adesso il senatore Visentini. Ed io non ho che da dire che la svolta del 1975 è esattamente la svolta che consente ora anche all'attuale Ministro delle finanze di camminare sulla sua strada con sicurezza e con un orientamento non arbitrario od occasionale, ma con un punto di riferimento sicuro. Ed è perciò che la mia gratitudine personale è anche un segno di riconoscimento politico che è di grande importanza per chi oggi è chiamato ad affrontare questa responsabilità.

Non arretrò il Governo di allora, non arretrò il ministro Visentini davanti alle gravi responsabilità di far funzionare con l'anagrafe tributaria lo stesso nuovo ordinamento, non arretreremo ora davanti anche ai successivi adempimenti amministrativi, che possono essere affrontati soltanto attraverso un sistema informativo all'altezza del suo nome e in grado quindi di assolvere modularmente anche nuove importanti funzioni.

Devo dire che sono profondamente grato al Parlamento che ha secondato da tre anni a questa parte — ma mi riferisco anche ad ultimissimi episodi — lo sforzo metodico e puntuale che si va compiendo per la riforma delle procedure del Ministero delle finanze, riforma che — mi sia consentito di dire anche con una certa forza — è la condizione essenziale perchè possa maturare anche quel processo più largo di accertamenti tributari a cui è legata la stessa sorte della lotta all'evasione fiscale.

Non possiamo immaginare accertamenti tributari condotti su larga scala con precisione, con metodicità, direi con volontà politica, come si usa dire, se non solleviamo l'amministrazione dai compiti più minuti che la soffocherebbero addirittura in presenza di un ordinamento come il nuovo, che ha segnato un passaggio di incalcolabile portata: da

un sistema tributario basato su 4,8 milioni di contribuenti per l'imposizione diretta, secondo i dati del 1973, ad un sistema tributario che oggi si avvia a contare su 25 milioni di contribuenti; abbiamo già toccato i 23 milioni e mezzo nel 1977, ma siamo oramai prossimi al traguardo dei 25 milioni di contribuenti. Questo passaggio ovviamente comporta fatalmente la risoluzione preliminare dei problemi gravi che sono posti al Ministero delle finanze sul piano delle sue procedure, del suo *modus operandi*. Non risolvere questi problemi significa commettere atti di pura ipocrisia qualora congiuntamente si andasse poi predicando che si vuole porre mano seriamente alla lotta all'evasione fiscale, perchè questa lotta richiede la concentrazione delle risorse e delle energie umane del Ministero delle finanze sugli accertamenti, cosa che non sarebbe mai possibile raggiungere se non ci fosse il sollievo dalle operazioni manuali che si raggiunge appunto con la messa a regime di un sistema informativo quale quello che dal 1975 in poi si sta attuando.

Certo, imprese di questo genere comportano abnegazione sul piano personale ed anche capacità di affrontare rischi, compreso quello della demotivazione davanti a fenomeni che possono scuotere anche la coscienza più sicura: ciascuno di noi fa appello alle sue risorse più profonde nel momento in cui ha la coscienza di servire il paese, proseguendo sulla strada che il Parlamento gli ha indicato.

Per tornare al nostro argomento, la gradualità temporale che è stata scelta e che è stata introdotta, cioè questo anno ancora di regime opzionale con una ritenuta d'imposta, consentirà al Ministero delle finanze di meglio apprestarsi agli adempimenti amministrativi che conseguono alla introduzione del meccanismo del credito d'imposta.

Questo è il nucleo centrale del provvedimento; ci sono però anche qui problemi collaterali. E dicendo che si tratta di problemi collaterali, non è che io intenda in qualche modo sottovalutare la loro incidenza. I disegni di legge hanno infatti, come tante altre cose, la loro sorte: entrano in Parlamento con una certa fisionomia, finiscono per uscir-

ne talvolta caricati di implicazioni che non erano originariamente previste o direttamente volute.

Ebbene, di problemi collaterali ne voglio segnalare due. Il primo, che per la verità è quello più congiunto alla natura e alla portata essenziale del disegno di legge al nostro esame, si pone proprio in presenza di una normalizzazione dell'ordinamento tributario sul punto della tassazione degli utili delle società e dei dividendi degli azionisti per quanto riguarda l'armonizzazione del trattamento fiscale dei redditi provenienti dalle diverse forme di attività finanziaria. Il problema è di notevole rilevanza e non è stato affrontato direttamente da questo disegno di legge. Credo che sia stato unanimemente riconosciuto che probabilmente sarebbe stata una misura impropria aggravare questo provvedimento, che ha già un suo significato importante, di implicazioni troppo onerose anche sul piano delle decisioni che avremmo dovuto prendere. Però il problema si pone: non a caso — e questo mi sembra un punto da sottolineare con favore — l'accordo tra i sei partiti, mentre indica il principio dell'abolizione del doppio effetto d'imposta sugli utili delle società e sui dividendi azionari, problema che noi oggi affrontiamo con l'attuale disegno di legge, stabilisce subito anche il principio, da perseguire, di un avvicinamento della tassazione dei redditi derivanti dalle diverse attività finanziarie.

È stato presentato l'ordine del giorno del senatore Andreatta, che è poi diventato ordine del giorno della Commissione. Ne è stata fatta anche una esegesi eccellente dal senatore Visentini ed a quella stessa esegesi mi richiamo per sottolineare da un lato che si tratta di una armonizzazione, cioè di un progressivo avvicinamento da ottenersi anche con la necessaria gradualità, e per sottolineare dall'altro lato che la necessaria gradualità non significa attenuazione della volontà di fare quello che si deve fare. Processi di una certa durata nel tempo non giustificano il ritardo nell'inizio; anzi vorrei dire che quanto maggiore è il tempo che bisogna lasciare intercorrere tra l'inizio e la fine di un procedimento, tanto più sollecita deve essere la partenza. Mi propongo di partire rapida-

mente con lo studio del problema in modo da arrivare entro l'anno venturo a portare in Parlamento un primo testo che segni l'inizio di questa opera di armonizzazione. È appena il caso che io dica che l'interpretazione della armonizzazione è esattamente secondo quanto abbiamo udito poco fa dal senatore Visentini: l'attrazione va esercitata nella direzione della norma di carattere generale che vuole i diversi redditi imputati al soggetto in una moderna forma di imposizione personale e progressiva, quale è quella propria del nostro ordinamento tributario; sarebbe attrazione impropria, invece, quella che si muovesse in senso contrario, attraendo cioè anche i titoli azionari alla disciplina delle forme di ritenuta secca. Ma poichè abbiamo un provvedimento che segna proprio una certa svolta nella nostra legislazione, è chiaro che abbiamo un primo elemento indicatore di come intendiamo muoverci anche nella direzione dell'armonizzazione.

Vorrei dire che proprio il consenso che si è ottenuto sul principio dell'armonizzazione è quello che ha anche facilitato il raggiungimento di una ragionevole ed equilibrata soluzione per quanto riguarda la durata del periodo transitorio di permanenza di una ritenuta secca di imposta in alternativa al regime del credito di imposta.

Il secondo problema collaterale che è emerso alla fine con una forte accentuazione nel dibattito sia in Commissione sia in quest'Aula è quello rappresentato dalle forme possibili di incentivazione per i sottoscrittori di azioni di nuova emissione, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. Sono i problemi che scaturiscono dall'articolo 7 del testo governativo, ma che hanno assunto poi una fisionomia più netta quando la Commissione ha esaminato l'emendamento presentato dal senatore Andreatta e quello presentato dal relatore, senatore Visentini.

Devo semplicemente dire che la portata dell'articolo 7 e dell'emendamento Visentini, che sembra il suo corollario naturale e necessario, è una portata neutra che serve a completare l'ordinamento tributario su un punto che oggi vede una certa emergenza. L'ordinamento tributario non è nuovo a provvedimenti di incentivazione. Vorrei ricorda-

re, ad esempio, il settore immobiliare; esso si è giovato e si giova tuttora dell'agevolazione ILOR che è molto importante. Ed il Parlamento non ha esitato a confermare questa agevolazione pur in presenza di fatti speculativi che possono essere stati congiunti anche nel passato ad investimenti immobiliari. Cioè era ed è prevalsa nel Parlamento la valutazione del motivo di sostegno ad un comparto molto importante nella nostra economia, dotato, come è noto, anche di molta forza traente nei confronti di altri comparti produttivi. Ebbene, si tratta in questo caso di compiere un'operazione simile per un comparto che è oggi singolarmente colpito da un fatto di crisi che va molto al di là, ovviamente, della sfera che può essere toccata dai rimedi puramente fiscali. Però un'agevolazione di carattere neutrale, come quella che è stata studiata, avrebbe il significato di consentire un processo naturale di riassetto. Mi rendo perfettamente conto che questa materia ha una superficie di tangenza molto estesa con il maggiore problema della ristrutturazione finanziaria, che è propriamente altra cosa, che investe problemi di carattere più generale come quello, ad esempio, del ruolo che va assegnato al sistema bancario, visto che il sistema bancario è stato tratto in campo spessissimo nei diversi progetti al riguardo, sempre nella materia della ricapitalizzazione delle imprese.

Credo che gli argomenti che sono stati portati a sostegno dell'articolo 7 e quelli contrari, che militano per un trasferimento dell'esame di questa materia alla più ampia sfera dei problemi della ristrutturazione finanziaria, meritino ancora qualche elemento di riflessione.

Ritengo che non sia male che il Parlamento possa ulteriormente riflettere sul dilemma che è dinanzi a noi in questo momento in presenza dell'articolo 7; e se verrà fatta richiesta di uno spostamento dell'esame della materia dell'articolo 7 ad una successiva seduta, il Governo non avrà certamente ragione di dolersene, anzi moltiplicherà i suoi sforzi perchè dei chiarimenti possano essere ottenuti su questa materia. Con una sola avvertenza: ritengo che una tematica così delicata debba giovare del più ampio consenso

possibile perchè anche questo è un modo di contribuire alla chiarezza su problemi di notevole gravità per le nostre decisioni non solo di politica fiscale ma anche di politica economica.

Credo che non mi resti altro che ringraziare vivamente oltre che il relatore senatore Visentini i senatori Luzzato Carpi, Grassini, Aletti, Anderlini (anche per le parole che ha voluto aggiungere sul tema che io ho cercato di ricordare in connessione al disegno di legge che stiamo esaminando, cioè sui problemi dell'anagrafe tributaria) e da ultimo il senatore Giacalone. Da ciascuno degli oratori sono venuti, mi pare, dei contributi interessanti. Del senatore Luzzato Carpi vorrei ricordare il richiamo che ha fatto, anche per un emendamento che ha presentato, alle norme di carattere comunitario; è un'avvertenza che noto spesso nei suoi interventi e naturalmente è un punto di riferimento importante anche per le determinazioni che prendiamo nella nostra legislazione nazionale. Il senatore Grassini merita un ringraziamento perchè con molto coraggio ha ricordato come debba essere smitizzato il problema della ristrutturazione finanziaria se lo vogliamo vedere nei suoi aspetti concreti e, direi, nelle sue reali possibilità operative. Il senatore Aletti merita un riconoscimento per aver portato oltretutto, prima in Commissione e poi qui, un panorama molto circostanziato e ricco anche di elementi statistici apprezzabili circa il quadro delle attività finanziarie nel nostro paese, quadro che è stato poi ripreso anche in altri interventi e che senza dubbio fornisce a noi un supporto molto valido per prendere alcune decisioni, quando si tratta ad esempio di compensare uno sfavore manifesto per l'investimento azionario nei confronti di un favore anche eccessivo, derivante da molte circostanze, per altri investimenti in attività finanziarie. Il senatore Anderlini ha molto efficacemente riassunto il senso del dibattito e anche i livelli di consenso che il dibattito ha potuto maturare; quindi lo ringrazio per aver favorito, io spero, anche ulteriori formazioni di consenso sui punti residui ancora in discussione. Il senatore Giacalone, da ultimo, nel suo ampio intervento, oltre a riassumere

egregiamente la posizione della sua parte politica, ha esaminato anche punti che nelle repliche sono stati meno toccati ma che pure hanno rappresentato momenti significativi della nostra discussione.

Mi pare dunque, concludendo, che il provvedimento si sia giovato di un elevato apporto della discussione parlamentare, e che questo sia un prodromo all'approvazione di esso con la maggiore base di consenso attualmente ottenibile nel Parlamento.

P R E S I D E N T E. Onorevole Ministro, vorrei invitarla ad esprimere il parere sull'ordine del giorno presentato dalla Commissione.

P A N D O L F I, ministro delle finanze. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E. Senatore Visentini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

V I S E N T I N I, relatore. Dal momento che è stato accolto, non insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 894 nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I, segretario:

Art. 1.

Ai soci delle società indicate nell'articolo 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che percepiscono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società stesse, è attribuito un credito d'imposta pari a un terzo dell'ammontare degli utili che concorrono a formare il loro reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Relativamente agli utili percepiti dalle società e associazioni indicate nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 597, il credito d'imposta spetta ai singoli soci o associati nella proporzione ivi stabilita.

Resta ferma, salvo quanto stabilito nei successivi articoli 3, 4 e 5, la vigente disciplina della ritenuta alla fonte sui dividendi.

(*E approvato*).

Art. 2.

Il credito d'imposta è computato, in aggiunta agli utili, nella determinazione del reddito imponibile del socio ed è ammesso in detrazione dalla relativa imposta. Se l'ammontare del credito d'imposta è superiore a quello dell'imposta dovuta il socio ha diritto al rimborso dell'eccedenza secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

La detrazione e il rimborso devono essere richiesti, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spettano in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata.

Se nella dichiarazione è stato omissso soltanto il computo del credito d'imposta nella determinazione del reddito imponibile l'ufficio delle imposte può procedere alla correzione anche in sede di liquidazione della imposta ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

(*E approvato*).

Art. 3.

Gli utili distribuiti dalle società indicate nell'articolo 1 concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, anche come componenti del reddito d'impresa o del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nel periodo d'imposta in cui sono percepiti.

Gli utili percepiti da società o enti di cui all'articolo 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 598, aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito imponibile della società od ente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono soggetti alla ritenuta a titolo di acconto di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

(*E approvato*).

Art. 4.

In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono reddito imponibile dei soci e non danno luogo all'applicazione della ritenuta sui dividendi. Il rimborso del capitale ai soci effettuato nei cinque anni successivi è considerato come distribuzione di utili fino a concorrenza dell'ammontare delle riserve imputate al capitale.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli aumenti di capitale di cui all'articolo 12.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I, segretario:

Sopprimere l'ultimo comma.

4.1

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere su questo emendamento.

V I S E N T I N I, relatore. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I, *segretario*:

Art. 5.

È abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, convertito, con modificazioni, in legge 6 dicembre 1976, n. 788.

Il primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 1979.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura:

V E N A N Z E T T I, *segretario*:

Aggiungere in fine i seguenti commi:

« I possessori di azioni privilegiate hanno facoltà di optare, facendone richiesta all'atto della riscossione, per la ritenuta a titolo d'imposta sugli utili nella misura stabilita per le azioni di risparmio.

Le società che hanno emesso azioni privilegiate debbono deliberare entro il 31 dicembre 1978 la concessione del diritto ai soci, per un periodo non inferiore ad un anno, di convertire alla pari le azioni di tale categoria in azioni di risparmio ».

5.1

LUZZATO CARPI, CIPELLINI

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere su questo emendamento, già illustrato dal senatore Luzzato Carpi nel corso del suo intervento in sede di discussione generale.

V I S E N T I N I, *relatore*. La Commissione è contraria.

P A N D O L F I, *ministro delle finanze*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E. Senatore Luzzato Carpi, insiste per la votazione dell'emendamento 5.1?

L U Z Z A T O C A R P I. Signor Presidente, lo ritiro per evitare che un'eventuale votazione negativa ne impedisca la ripresentazione in termini brevi.

P R E S I D E N T E. Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

A L E T T I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

A L E T T I. Signor Presidente, nell'annunciare voto favorevole sull'articolo 5 e cioè alla riduzione al 30 per cento della cedolare secca e alla sua abolizione definitiva a partire dal 1° gennaio 1979, desidero dichiarare, pur riconoscendo l'incompatibilità stridente del mantenimento della cedolare secca con l'introduzione del credito di imposta, che permane altrettanto stridente la incompatibilità del trattamento fiscale dei diversi redditi da capitale, interessi su conti correnti bancari e postali, su buoni del tesoro e obbligazioni e del regime della circolazione per attività finanziarie. Desidero ricordare ancora una volta al Governo l'impegno che si è assunto, accogliendo l'ordine del giorno della 6ª Commissione permanente del Senato, di presentare, entro il 31 dicembre 1978, provvedimenti per l'armonizzazione del trattamento fiscale e del regime di circolazione del complesso delle attività finanziarie.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I, segretario:

Art. 6.

Nella determinazione del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ammessa in deduzione l'imposta locale sui redditi che concorrono a formarlo.

Sono abolite le riduzioni dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche previste per le società e gli enti finanziari nell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.

Gli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa nè l'oggetto principale, concorrono a formare il reddito imponibile, nel periodo d'imposta in cui sono percepiti, per il 40 per cento del loro ammontare.

(È approvato).

Art. 7.

Dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovuta dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali di cui all'articolo 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che sottoscrivono azioni emesse dalle società per azioni e in accomandita per azioni di cui alla lettera a) dello stesso articolo, aventi un capitale non inferiore a quello indicato nel primo comma dell'articolo 12 della presente legge, a fronte di aumenti di capitale a pagamento eseguiti entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa è ammessa in detrazione, nel periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta e in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi, una somma pari al dieci per cento della spesa di sottoscrizione, comprensiva del prezzo di acquisto dei diritti di opzione, con un massimo di due milioni di lire.

La detrazione è ammessa a condizione che venga dimostrato l'ininterrotto possesso delle azioni nel periodo d'imposta per il quale è richiesta. A tal fine le azioni sottoscritte dovranno essere costituite in deposito presso le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni e dovrà essere allegato alla dichiarazione dei redditi un certificato dell'azienda depositaria attestante la consistenza del deposito alla fine di ciascun periodo d'imposta.

G R A S S I N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* G R A S S I N I. Onorevole Presidente, nonostante la speranza non sia molta, credo che sia opportuno rinviare la discussione di questo articolo in considerazione dei notevoli contrasti sorti tra le parti politiche. Dicevo che non vi è molta speranza che il tempo possa smussare gli angoli ma anche se non è molta è sempre l'ultima a morire e quindi io mi permetterei di proporre appunto all'Assemblea il rinvio in Commissione dell'articolo 7 per consentire al Governo in primo luogo e alle parti politiche in secondo luogo, di trovare, se è possibile, un punto di incontro.

P R E S I D E N T E. Invito il relatore ad esprimere il parere su questa proposta del senatore Grassini.

V I S E N T I N I, relatore. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E. La Presidenza, avvalendosi di quanto previsto dall'undicesimo comma dell'articolo 100 del Regolamento, ritenendo opportuno il rinvio in Commissione dell'articolo 7, dispone in questo senso, precisando che la discussione in Assemblea verrà ripresa nella seduta prevista nel calendario dei lavori per mercoledì prossimo.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I, segretario:

Art. 8.

Le fusioni di società di qualunque tipo sono soggette all'imposta di registro con la aliquota dell'uno per cento dell'ammontare imponibile di cui all'articolo 47, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Alla stessa aliquota sono soggetti i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatti da una società ad altra società esistente o da costituire. Se il conferimento è fatto ad una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata l'aliquota è commisurata al valore che risulta dalla relazione di stima di cui all'articolo 2343 del codice civile.

Le imposte ipotecarie e le imposte catastali dovute in relazione agli atti indicati nei commi precedenti si applicano nella misura fissa di lire cinquantamila.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I, segretario:

Al secondo comma, in fine, dopo le parole « codice civile », aggiungere le altre: « La suddetta aliquota è ridotta allo 0,50 per cento per le imprese che hanno sede legale nel Mezzogiorno e che operano nella sfera territoriale di applicazione delle leggi per il Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni ».

8.1 LUZZATO CARPI, CIPELLINI

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame, che è stato già illustrato dal senatore Luzzato Carpi nel corso del suo intervento in sede di discussione generale.

V I S E N T I N I, relatore. Il parere della Commissione può essere favorevole,

però quando si parla di imprese che hanno sede legale nel Mezzogiorno, essendo operazioni che intervengono tra due imprese, come sono gli scorpori e i conferimenti, mi pare si debba intendere che tutte e due le società devono avere sede legale nel Mezzogiorno. Altrimenti non so come sia possibile applicare l'articolo in sede amministrativa. Desidererei quindi avere un chiarimento in questo senso.

P R E S I D E N T E. Senatore Luzzato Carpi, ha sentito l'osservazione del relatore?

L U Z Z A T O C A R P I. Sì, sono d'accordo.

P R E S I D E N T E. Bisognerebbe allora indicare come deve essere modificato l'emendamento.

V I S E N T I N I, relatore. Se il Ministro è d'accordo, perchè poi è l'amministrazione che lo deve applicare, riterrei che l'emendamento possa rimanere in questi termini, ma restando affermato in questa sede che l'interpretazione che s'intende dare, che è implicita nella proposta del proponente ed è nell'animo del relatore e ritengo anche del Governo, è che per imprese che hanno sede legale nel Mezzogiorno s'intendono tutte quelle che partecipano all'operazione, non una sola. Del resto anche letteralmente questo mi pare giustificato.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere.

* P A N D O L F I, ministro delle finanze. Il Governo è grato anzitutto al relatore e al proponente per il chiarimento intervenuto circa l'ambito di applicazione della norma, nel senso che debba trattarsi di ambedue le imprese, con riferimento ai requisiti che qui vengono stabiliti, cioè di avere sede legale nel Mezzogiorno e di operare nella sfera territoriale di applicazione delle leggi per il Mezzogiorno, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1523. Per il resto il Governo esprime parere favorevole.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . A nome del mio Gruppo sarei d'accordo sull'emendamento ma evidentemente la sua dizione si potrebbe prestare domani a delle interpretazioni abnormi. Per maggiore chiarezza, a mio avviso, si potrebbe stabilire che l'aliquota in questione è ridotta allo 0,50 per cento per la fusione di imprese che hanno sede legale nel Mezzogiorno. Siccome nel testo attuale ci si riferisce alle imprese e non è chiaro se si voglia intendere tutte le imprese, sarebbe opportuno, come ho detto, parlare di « fusione di imprese » che hanno sede nel Mezzogiorno. In tal modo, a mio avviso, sarebbe maggiormente chiarito il pensiero del legislatore.

Vorrei far presente al Ministro e al relatore che se si accettasse questa correzione non ci sarebbe più la difficoltà determinata dalla dizione attuale. Siccome si parla semplicemente di imprese, sembrerebbe che questa aliquota si riferisse individualmente alle imprese, mentre se si usa la dizione « per le fusioni di imprese che hanno sede legale nel Mezzogiorno » si chiarisce maggiormente il concetto.

V I S E N T I N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I S E N T I N I , *relatore*. Vorrei far rilevare che così come è stato presentato dal senatore Luzzato Carpi l'emendamento si riferisce solo al secondo comma dell'articolo e non al primo. Si tratta infatti di un emendamento modificativo del secondo comma, quindi non si riferisce alle fusioni, ma si riferisce agli scomporsi e ai conferimenti in un'altra società. Quindi non possiamo riferirlo alle fusioni. Per quanto riguarda il riferimento alle imprese che operano nella sfera territoriale di applicazione delle leggi per il Mezzogiorno, ritengo possa considerarsi sufficiente il chiarimento che è stato dato in sede interpretativa. Eviden-

temente tale chiarimento a qualche causa potrà dar luogo lo stesso perchè non è che domani il contribuente subisca quello che noi abbiamo detto. La legge è volontà costante e quindi vale per quello che obiettivamente è scritto, non per l'intenzione di chi l'ha proposta.

Ho richiamato l'attenzione del senatore proponente sul punto che si riferisce alle imprese che hanno sede legale. Si vuole che sia l'impresa che conferisce che abbia la sede legale, oppure l'impresa che riceve l'apporto?

P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Tutte e due.

V I S E N T I N I , *relatore*. Comunque riterrei opportuno che l'emendamento venisse modificato. Per prima cosa anzichè di « imprese » si potrebbe parlare di « società », perchè i soggetti debbono essere le società. Infatti si dice: « Alla stessa aliquota sono soggetti i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatti da una società ad altra società esistente o da costituire ». Si potrebbe poi dire: « La suddetta aliquota è ridotta allo 0,50 per cento quando i conferimenti avvengono tra società che hanno sede... ». Questa mi pare una formula che, se pure improvvisata, è meno imperfetta.

P R E S I D E N T E . Allora il testo dell'emendamento 8.1 dovrebbe essere modificato nel senso di sostituire alle parole: « per le imprese che » le altre: « quando i conferimenti avvengono tra società che ».

Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 8.1 nel testo modificato.

P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 8.1, presentato dai senatori Luzzato Carpi e Cipellini, con la modifica proposta del relatore, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, segretario:

Art. 9.

Ai fini della determinazione dell'incremento di valore degli immobili, soggetto all'imposta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, il valore iniziale di cui all'articolo 6 del decreto stesso è rivalutato con il coefficiente 1,2 per gli immobili acquistati nell'anno 1973, con il coefficiente 1,3 per quelli acquistati nell'anno 1972 e con il coefficiente 1,4 per quelli acquistati nell'anno 1971 o in anni precedenti. Con gli stessi coefficienti sono moltiplicati gli importi delle spese di acquisto, di costruzione e incrementative sostenute nei detti anni.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, segretario:

Aggiungere il seguente comma:

Gli immobili di proprietà delle cooperative agricole e loro consorzi, quando ricorrono le condizioni indicate nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni.

9.1

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Avverto che la materia trattata in questo emendamento 9.1 è analoga a quella di cui agli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

Invito, pertanto, il senatore segretario a dare lettura degli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

VENANZETTI, segretario:

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. ...

Nel secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

« l) degli immobili di proprietà delle cooperative agricole e loro consorzi, purchè ricorrano tutte le condizioni di applicabilità delle agevolazioni previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

La disposizione si applica anche agli immobili degli enti cooperativi predetti, il cui imponibile non sia stato ancora determinato con decisione definitiva.

Nessun rimborso, tuttavia, compete per le imposte, sovrattasse e penalità eventualmente già pagate.

10.0.1 **LI VIGNI, MARANGONI, PINNA, BONAZZI, DE SABBATA, GIACALONE, SESTITO, VIGNOLO**

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. ...

Aggiungere, nel secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera i) la seguente:

« l) degli immobili di proprietà delle cooperative agricole e loro consorzi, purchè ricorrano tutte le condizioni di applicabilità delle agevolazioni previste dall'articolo 14

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Le disposizioni si applicano anche agli immobili il cui decennio di appartenenza agli enti cooperativi predetti sia maturato prima del 31 luglio 1976.

È ammesso il rimborso, a favore degli interessati, delle imposte pagate e non dovute in base alla presente legge, purchè essi ne facciano domanda ai competenti uffici entro un anno dalla sua entrata in vigore ».

10.0.2 LUZZATO CARPI, CIPELLINI, FERRALASCO, DE MATTEIS, VIGNOLA, SIGNORI, FABBRI, FINESSI

LI VIGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI VIGNI. Signor Presidente, la sua osservazione è giusta. Per quello che riguarda il nostro emendamento 10.0.1, siamo disposti a ritirarlo e ad aderire all'emendamento presentato dalla Commissione, purchè però a tale emendamento si aggiunga il seguente subemendamento: « La disposizione si applica anche agli immobili il cui imponibile non sia stato ancora determinato con decisione definitiva. Nessun rimborso, tuttavia, compete per le imposte, soprattasse e penalità eventualmente già pagate ».

LUZZATO CARPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATO CARPI. Signor Presidente, l'ultimo comma del nostro emendamento 10.0.2 recita: « È ammesso il rimborso, a favore degli interessati, delle imposte pagate e non dovute in base alla presente legge, purchè essi ne facciano domanda ai competenti uffici entro un anno dalla sua entrata in vigore ». Vorrei sapere se questa norma può essere recepita.

PRESIDENTE. Allora il subemendamento 9.1/1 proposto dal senatore Li Vi-

gni all'emendamento 9.1 della Commissione risulta così formulato: « Aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "La disposizione si applica anche agli immobili il cui imponibile non sia stato ancora determinato con decisione definitiva. Nessun rimborso, tuttavia, compete per le imposte, soprattasse e penalità eventualmente già pagate" ».

Invito ora il relatore ad esprimere il parere su questa proposta.

VISENTINI, *relatore*. Signor Presidente, noi ci siamo sempre espressi in senso contrario agli effetti retroattivi e qui si profila un certo effetto retroattivo. Però, se il Governo sarà d'accordo, anche io come relatore non sarò contrario. Non so se sia proprio parlare di decisione definitiva, perchè tale potrebbe essere la decisione delle commissioni, mentre qui si tratta di definitività dell'accertamento e non di decisione definitiva; l'accertamento può essere diventato definitivo perchè il contribuente ha già pagato o è decorso il termine. Non direi: « non sia stato ancora determinato con decisione definitiva », ma: « non sia ancora diventato definitivo », perchè la parola « decisione » può far ritenere che occorra che vi sia una decisione di una commissione di contenzioso.

PRESIDENTE. Quindi lei proporrebbe: « il cui imponibile non sia ancora diventato definitivo ».

Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

* PANDOLFI, *ministro delle finanze*. Il Governo è favorevole all'emendamento della Commissione, nonchè all'integrazione di questo emendamento col testo degli ultimi due commi dell'emendamento 10.0.1 del senatore Li Vigni e di altri senatori, con le seguenti avvertenze: anzitutto non lascerei solo la locuzione « agli immobili », ma direi « agli immobili degli enti predetti ».

LI VIGNI. Avevo detto che il periodo dovrebbe continuare: non ci dovrebbe essere un comma.

PANDOLFI, *ministro delle finanze*. Allora con questo decade la mia osservazione di prima. Mi pare giusta la formula suggerita dal relatore circa la definitività dell'accertamento. Quando si dice: « il cui imponibile non sia divenuto definitivo », significa che non è intervenuto accertamento definitivo. Se si usa invece la locuzione: « decisione definitiva », ci si riferisce solo alla fase propriamente contenziosa, che può anche essere non instaurata.

Proporrei infine che in luogo del punto ci fosse solo il punto e virgola, proprio perchè tutto rimanga continuo.

Esprimo parere favorevole al complesso delle disposizioni di cui all'emendamento della Commissione come integrato.

Circa l'emendamento Luzzato Carpi, confermo l'avviso che sempre si manifesta in questa materia, cioè che davanti ad accertamenti divenuti definitivi è bene non ripetere somme. Ricordiamo che qui siamo in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili; quindi destinatari dell'imposta sono i comuni. Non vorrei complicare ulteriormente le cose, dovendosi anche ripetere delle somme da parte dei comuni. Pregherei quindi il senatore Luzzato Carpi, che mi sembra debba ritenersi soddisfatto per la sostanza dell'emendamento, di rinunciare a questa parte.

PRESIDENTE. Senatore Luzzato Carpi, insiste per la votazione dell'emendamento 10.0.2?

LUZZATO CARPI. Il nostro emendamento è stato praticamente assorbito, salvo l'ultima parte, per cui lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Per maggior chiarezza, prima di passare alla votazione, avverto che l'emendamento 9.1 presentato dalla Commissione verrebbe completato, in base al subemendamento 9.1/1, con una aggiunta, dopo il punto, del seguente tenore: « La disposizione si applica anche agli immobili il cui imponibile non sia ancora divenuto definitivo; nessun rimborso, tuttavia,

competete per le imposte, soprattasse e penali eventualmente già pagate ».

Metto ai voti l'emendamento 9.1 così integrato, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, *segretario*:

Art. 10.

Con effetto dal 1° gennaio 1977 l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ammessa in deduzione nella determinazione del reddito complessivo imponibile delle società e degli enti soggetti all'imposta stessa.

L'imposta di cui al precedente comma, non dedotta dal reddito del periodo d'imposta di competenza, è deducibile dal reddito del periodo d'imposta al quale si riferisce la prima dichiarazione da presentare dopo l'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato, da parte del Governo, l'emendamento 10.1 tendente a sopprimere il secondo comma.

Invito la Commissione ad esprimere il parere.

VISENTINI, *relatore*. La Commissione è d'accordo, perchè si tratta di una mera dimenticanza, ed anzi ringrazia il Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 10.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Ricordo che gli emendamenti 10.0.1, presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori, e 10.0.2, presentato dal senatore Luzzato Carpi e da altri senatori, sono stati ritirati.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I, segretario:

Art. 11.

Ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in società esistenti o da costituire, eseguiti entro il 31 dicembre 1980, si applicano agli effetti delle imposte sui redditi la disciplina stabilita nell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quella stabilita per le fusioni nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

(E approvato).

Art. 12.

L'ammontare minimo del capitale sociale è elevato a duecento milioni di lire per le società per azioni e in accomandita per azioni e a venti milioni di lire per le società a responsabilità limitata.

Le società per azioni e in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno un capitale inferiore all'ammontare minimo di cui al primo comma devono entro tre anni dalla stessa data aumentarlo al detto ammontare o trasformarsi in società di altro tipo. Il termine è ridotto a sei mesi per le società costituite dopo il 26 agosto 1977.

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente la società si scioglie

e gli amministratori devono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione. In difetto di convocazione o quando siano decorsi due mesi dalla convocazione senza che l'assemblea abbia provveduto il liquidatore è nominato d'ufficio con decreto del presidente del tribunale.

Gli aumenti di capitale comunque attuati in una o più volte agli effetti del presente articolo, fino a concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale minimo stabilito nel primo comma, nonchè gli atti di assegnazione ai soci in sede di liquidazione della società, sono soggetti all'imposta di registro, alle imposte ipotecarie e alle imposte catastali nella misura fissa di lire ventimila per ciascun tributo.

Il primo comma dell'articolo 2488 del codice civile è sostituito dal seguente:

« La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale non è inferiore a 100 milioni di lire o se è stabilita nell'atto costitutivo ».

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I, segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il secondo comma dell'articolo 2397 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Le società per azioni che hanno un capitale non inferiore a cinquecento milioni devono scegliere tra gli iscritti nel ruolo dei revisori dei conti almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, e non meno di due, se i sindaci effettivi sono cinque, e in entrambi i casi uno dei sindaci supplenti ».

12.1

LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Nel primo e nel secondo comma dell'articolo unico della legge 3 maggio 1955, numero 428, il limite di 500 milioni per la co-

stituzione e gli aumenti di capitale sociale è elevato a 2 miliardi.

L'autorizzazione stabilita dai due suddetti commi non è richiesta nei casi in cui l'aumento di capitale è reso necessario dall'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2446 del codice civile.

12.2

LA COMMISSIONE

VISENTINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISENTINI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 12.1 tende ad adeguare la cifra del capitale oltre il quale le società per azioni e poi, per i richiami successivi al codice civile, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata devono avere uno dei loro componenti del collegio sindacale revisore dei conti. Il codice civile prevedeva la cifra di cinque milioni; se si applicasse lo stesso coefficiente di adeguamento del capitale minimo si andrebbe ad un miliardo (era di un milione il capitale minimo e noi abbiamo stabilito di 200); questa cifra è sembrata alla Commissione eccessiva, mentre adeguarla a 500 milioni è sembrato indispensabile.

L'emendamento 12.2 tende ad aumentare la cifra oggi stabilita in 500 milioni per le autorizzazioni governative per gli aumenti di capitale. Tale cifra è rimasta immutata dal 1956 in poi, mentre purtroppo la moneta di oggi ha un valore diverso rispetto a quello del 1956; e pertanto è sembrato necessario portare questa cifra a due miliardi. Questo è il senso degli emendamenti che la Commissione propone.

Colgo l'occasione per anticipare che l'articolo aggiuntivo 12.0.1, presentato dal Governo, nella prima parte è identico all'emendamento 12.1; la seconda parte è già contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 12 al nostro esame; quindi il Governo dovrebbe ritirarlo.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

PANDOLFI, *ministro delle finanze*. Il Governo è favorevole all'emendamento 12.1, mentre per l'emendamento 12.2 si rimette all'Assemblea in quanto, trattandosi di una materia non esattamente fiscale, preferisco questa formula più cauta.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 12.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Da parte del Governo è stato presentato un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 12. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, *segretario*:

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente articolo 12-bis:

Il secondo comma dell'articolo 2397 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Le società per azioni che hanno un capitale non inferiore a cinquecento milioni di lire devono scegliere tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, e non meno di due, se i sindaci effettivi sono cinque, e in entrambi i casi uno dei sindaci supplenti ».

Il primo comma dell'articolo 2488 del codice civile è sostituito dal seguente:

« La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale non è inferiore a cento milioni di lire o se è stabilita nell'atto costitutivo ».

12.0.1

IL GOVERNO

PANDOLFI, *ministro delle finanze*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PANDOLFI, *ministro delle finanze*.
Dichiaro di ritirare l'emendamento 12.0.1 in quanto la prima parte è identica all'emendamento 12.1 presentato dalla Commissione e la seconda parte è stata presentata erroneamente come emendamento — e ne chiedo scusa al Senato — essendo già stata approvata la relativa disposizione dalla Commissione e comparando quindi lo stesso testo in quello attuale dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, *segretario*:

Art. 13.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 6 si applicano a partire dai periodi di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 si applicano per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo di acconto, sia deliberata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, *segretario*:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, primo comma, si applicano per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo di acconto, sia deliberata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13.1

VISENTINI, *relatore*

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, primo comma, si applicano per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo di acconto, sia deliberata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13.2

IL GOVERNO

VISENTINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISENTINI, *relatore*. L'emendamento 13.1 tende soltanto a precisare che, citando l'articolo 5, si tratta del primo comma. Infatti prima c'era un comma unico, ma, avendo aggiunto un altro comma, è stato ritenuto opportuno fare questa precisazione.

PANDOLFI, *ministro delle finanze*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANDOLFI, *ministro delle finanze*.
Ovviamente, rinuncio ad illustrare l'emendamento 13.2, in quanto identico al 13.1, presentato dal relatore, al quale mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 13.1, presentato dal relatore, identico all'emendamento 13.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Sono stati presentati due articoli aggiuntivi dopo l'articolo 13. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, *segretario:*

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. . . .

Fermo restando quanto disposto nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito d'impresa delle società cooperative e loro consorzi assoggettati a tassazione: l'intero ammontare delle somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che non sia mai e sotto qualsiasi forma distribuito fra i soci nè durante la vita sociale, nè all'atto dello scioglimento dell'ente cooperativo.

I limiti massimi delle quote sociali previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, sono elevati a lire 5 e 10 milioni.

I dividendi, previsti dal successivo articolo 26, lettera a), non devono superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi.

13.0.1 LI VIGNI, MARANGONI, PINNA, BONAZZI, DE SABBATA, GIACALONE, SESTITO, VIGNOLO

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente articolo 13- bis:

Fermo restando quanto disposto nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

13.0.2 IL GOVERNO

LI VIGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

L I V I G N I . Dichiaro di ritirare lo emendamento aggiuntivo 13.0.1 in quanto la parte sostanziale è contenuta nell'articolo aggiuntivo 13.0.2 presentato dal Governo.

Per quanto riguarda le parti non comprese nell'articolo aggiuntivo del Governo, ritengo di ripresentarle in altra sede allorchè si parlerà della legislazione che riguarda la cooperazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 13.0.2 presentato dal Governo.

V I S E N T I N I, *relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 13.0.2 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, *segretario*:

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Come già stabilito in precedenza, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta di mercoledì 9 novembre.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,45).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari